

5

UNALE RICORDO

TRIBUNALE MILITARE DI LA SPEZIA
VERBARE DELL'UDIENZA DEL 10/10/06 PROCESSO A
BOTTCHER SIEGFRIED E MILDE MAX JOSEF

PRESIDENTE - vediamo chi è presente non ha notizie dell'Avvocato Orlando?

INTERVENTO FUORI MICROFONO -

PRESIDENTE - allora intanto l'Avvocato Mazzella per l'imputato Milde è presente. Invece per l'imputato Bottcher l'Avvocato Orlandi..

INTERVENTO FUORI MICROFONO -

PRESIDENTE - però.. fino a che non lo dichiariamo.. deve avere un.. non vedo neppure difensori da poter nominare. Va bene. Il Tribunale non ravvisando l'incompatibilità nella posizione processuale dei due imputati nomina l'Avvocato Mazzella, ex articolo 97 comma quarto, in sostituzione dell'Avvocato Orlando non comparso.

Andiamo ora alle parti civili, l'Avvocato Calvi è presente?

CANCELLIERE? - l'Avvocato Calvi non è presente, è presente l'Avvocato Luongo in sostituzione dell'Avvocato Calvi per i comuni di Civitella in

Val di Chiana e Bucine, e poi sempre l'Avvocato Luongo in proprio quale procuratore speciale del signor Sestilio Malentacchi.

AVV DIFENSORE LA SPAGNA? - Per la provincia e la regione sostituisco io l'Avvocato Calvi Avvocato ?La Spagna?.

PRESIDENTE - prego.

AVV DIFENSORE PIETRELLI - Avvocato Pietrelli per Pietrelli Ranieri e Pietrelli Florio.

AVV DIFENSORE ALBONI FUORI MICROFONO - Avvocato Alboni per Ricciarini Battista, Metella Ricciarini, Vanna Buratti, Alessandro Ricciarini Fabrizio Ricciarini.

AVV DIFENSORE ALBONI? -.. per Barbara Chiappucci e.. *fuori microfono* .

PRESIDENTE - l'Avvocato Racchiatta non è ancora arrivato forse interverrà in seguito.

Allora possiamo iniziare, Pubblico Ministero a lei, ci sono alcune riserve da sciogliere e anche in relazione, noi avevamo da ultimo effettuato una rogatoria all'estero, poi abbiamo avuto notizie di stampa, per noi comunque officiose, circa il decesso del Bottcher, dovremo comunque avere un

elemento probatorio così da revocare la nostra ordinanza predisposta alla rogatoria.

PUBBLICO MINISTERO - in effetti pensavo che fosse stata nella scorsa udienza..

PRESIDENTE - lo perché l'astensione dalle udienze non ci aveva consentito..

DISTURBI NEL MICROFONO -

PUBBLICO MINISTERO -.. un minuto per prendere..

PRESIDENTE - sì certo.

FUORI MICROFONO -

VOCI DALL'AULA FUORI MICROFONO -

PRESIDENTE - ci ritiriamo allora. Approfittiamo.

Il Tribunale si ritira in attesa, così si verifica anche questo aspetto.

La Corte lascia l'aula

La Corte rientra in aula

PRESIDENTE - abbiamo verificato, c'era da sciogliere ancora una riserva che è questa qui. All'udienza del 12 giugno 2006 da verbale si rileva che in sostanza il Pubblico Ministero aveva presentato una lista integrativa e il Tribunale, in riguardo all'ammissione delle testimonianze indicate nella lista integrativa, rileva che si tratta di attività integrativa di indagine e

pertanto le parti hanno comunque diritto ad avere la possibilità di esaminare l'attività di indagine svolta, quindi occorrerà dare traduzione, depositare a disposizione delle parti questi documenti che sono giunti dalla Germania, quindi il Tribunale si riserva l'ammissione all'esito dell'adempimento di queste formalità. La lista integrativa è qua Pubblico Ministero, sono l'allegato sei che consegniamo, dove sono indicate tutta una serie di persone di nazionalità tedesca sulla quale poi le parti dovranno esprimersi.

PUBBLICO MINISTERO - il Pubblico Ministero rinuncia.

PRESIDENTE - bene, allora diamo atto a verbale, questo è l'allegato al verbale e quindi lo riacquisiamo.

Quindi per il verbale diciamo che il Pubblico Ministero, con riferimento alla riserva del Tribunale circa l'eventuale ammissione dei testimoni di nazionalità tedesca indicati nella lista integrativa in allegato sei del verbale di udienza del 12 giugno 2006 rinuncia ad ogni richiesta di ammissione di tali prove.

A questo punto si è ormai conclusa l'istruzione dibattimentale, il Pubblico Ministero credo che debba produrre questo certificato di morte, quindi diamo atto che il Pubblico Ministero produce il documento in lingua tedesca e relativa traduzione proveniente dalla Procura di Stoccarda, datato 15 agosto 2006 e del relativo allegato consistente nel certificato di morte, dello stato civile di Tubinga datato tre agosto 2006 riguardante Siegfried Bottcher nato a Berlino il 28 marzo 1921.

Il Tribunale lo acquisisce, a questo punto chiedo alle parti, prima di passare alle rispettive conclusioni se intendono chiedere la lettura di alcuni atti di dichiarazioni che abbiamo acquisito, oppure se possiamo darli per letti. Quindi il Tribunale indica, ai fini della decisione, ex articolo 511, tutti gli atti e i documenti fino a qui acquisiti nel fascicolo per il dibattimento e prende atto della disponibilità delle parti a darli per letti.

La parola al Pubblico Ministero per le conclusioni.
Prego.

PUBBLICO MINISTERO - grazie. Prendere la parola per sostenere l'accusa in giudizio in processi come

questo, per una strage orribile che ha straziato tre intere comunità, tre Comunità di pacifiche e innocenti persone è impresa assai difficile, anche se in questo momento in questo Tribunale militare siamo giunti già al quarto dibattimento per fatti di questa portata. E' difficile innanzitutto per l'emozione che non può nascondersi nel trattare una vicenda che ha visto coinvolte centinaia di persone e di famiglie spezzate da un odio e da una violenza infame, ed è difficile ovviamente anche per la complessità delle vicende che sono trattate in questo processo. Come è noto questa indagine ha preso l'avvio a seguito di un casuale ritrovamento negli archivi della Procura generale militare a Roma nel 1994 di centinaia di fascicoli, occultati negli anni Sessanta, e riguardanti altrettanti fatti di strage commessi in danno della popolazione civile italiana durante la seconda guerra mondiale dai nazifascisti, un processo su questi fatti di Civitella per la verità fu celebrato presso il Tribunale militare territoriale di Roma negli anni Cinquanta e fu celebrato contro l'allora generale ?Whilerm Swartz? Che era il comandante della divisione paracadutisti corazzata Hermann Goering.

La divisione nella quale erano inquadrati i reparti che si resero autori della strage di Civitella Corne San Pancrazio. La sentenza che fu emessa nel 12 luglio del 1950 assolse il Generale e rimasero quindi impuniti, mandanti, organizzatori ed esecutori di questa strage, solo con la riapertura dell'indagine a seguito del fortuito ritrovamento del '94 di questi centinaia di fascicoli fu possibile ricostruire con sufficiente completezza il quadro dei tragici eventi del 29 giugno del '44. Attraverso le indagini, che si sono concretizzate soprattutto con l'individuazione e il rintraccio di alcuni militari presenti ai fatti e autori degli stessi, nonché con lo svolgimento di consulenze tecniche di carattere storico scientifico è stato finalmente possibile tracciare un quadro organico di quanto è accaduto e dare nei nomi e dei volti a principali responsabili del massacro.

Sfortunatamente le lungaggini procedurali connesse ad una inopportuna ed improvida scelta processuale di alcune parti civili costituite ci impedisce oggi di raccogliere compiutamente il lavoro durato oltre tre anni di indagine e di celebrare il giudizio di responsabilità penale nei confronti di uno dei

principali responsabili del massacro, il Tenente Siegfried Bottcher, ma pur tuttavia la posizione residua dell'unico superstite degli originali sedici imputati del procedimento, a suo tempo individuati da questo Pubblico Ministero, consente di mantenere viva la speranza per i parenti delle persone offese e per tutte le parti civili di poter vedere celebrato un processo penale che possa finalmente chiudere questa triste e dolorosa vicenda che tanto sta a cuore a centinaia di persone.

Cercherò ora sinteticamente di ricostruire il fatto secondo quelle che sono state le emergenze processuali cercando appunto di contenermi nei limiti, nella soglia di attenzione fisiologica la ricostruzione del fatto che è stata effettuata nel corso dell'istruzione dibattimentale dai numerosi tesi esaminati, fra i quali ricordo in specie gli ufficiali di Polizia Giudiziaria che hanno eseguito le indagini, i consulenti tecnici e le persone sopravvissute che hanno rese le testimonianze maggiormente significative in quanto riguardanti direttamente i fatti tragici oggetto di causa, per la ricostruzione del fatto non si può prescindere

da una se pur sommaria indicazione del contesto storico nel quale i fatti si inquadrano e si svolgono.

Nel giugno del 1944 , nel corso sulla seconda guerra mondiale, come è noto a tutti l'Italia centro settentrionale si trovava sotto occupazione militare nazista, e nel territorio della Val Di Chiana erano dislocati alcuni reparti della famigerata divisione paracadutisti corazzata Hermann Goering, in quell'epoca agli ordini del Generale ?Smars?.

Alcuni reparti della divisione si erano già macchiati, è il caso di ricordarlo, per questo ho usato l'aggettivo di famigerata, nei mesi precedenti del compimento di alcuni gravissimi fatti di sangue nei confronti della popolazione civile italiana compiendo eccidi di civili, tra cui numerose donne e bambini in zone limitrofe della Toscana, Vallucchiole, Stia, Pratovecchio, Partina, Moscaio, Castagno d'Andrea, Badia Frataglia, Caprese Michelangelo, Santa Maria *** in un periodo che va dal 13 di aprile del 1944 al 18 aprile del '44, ovvero anche in località dell'Appennino Tosco Romagnolo, non molto distante da Civitella.

Monchio, il Comune di Montefiorino, Susano, Vergato, Costrignano, Divago, Cervarolo, Villa Minozzi.

Anche qui del marzo del '44, quindi solo tre mesi prima dei fatti di cui ci occupiamo. Nella Provincia di Arezzo, come anche in tutta la Toscana agivano in quell'epoca varie formazioni partigiane in opposizione armata ai tedeschi, le quali per lo più si muovevano ciascuna per proprio conto senza una precisa e ordinata coordinazione con le altre. Ad una di queste formazioni appartenevano alcuni giovani patrioti che operavano proprio nelle campagne di Civitella, quelli della cosiddetta compagnia Renzino, dal nome del loro comandante Renzo Succhielli che è stato qui esaminato in dibattimento, compagnia che era inquadrata nella brigata Patrioti dell'Amiata. Il 18 giugno del '44 nei locali del circolo ricreativo di Civitella avveniva uno scontro a fuoco tra alcuni appartenenti a questa formazione ed una pattuglia di tedeschi composta di quattro militari che era venuta in paese presumibilmente ad ispezionare i luoghi. Alla fine dello scontro rimangono uccisi tre di essi, due muoiono subito e uno più tardi a

seguito delle ferite riportate. Sempre in quei giorni venne ucciso, in un altro agguato teso dai partigiani, un sottoufficiale della divisione in specie alla Feldgendarmerie che raccoglieva tra l'altro in quel periodo gli ex appartenenti al Music Corp , cioè al corpo musicale della divisione Goering, che era piuttosto numeroso perché contava 120 unità, una cinquantina di questi elementi furono inquadrati nella Feldgendarmerie e gli altri settanta in altri reparti della divisione.

Fu ucciso un sottoufficiale, tale Otto Fabri, un Maresciallo Trombettista, ucciso mentre percorreva in moto una delle strade della zona.

Da ultimo, sempre per inquadrare i fatti antecedenti al 29 giugno, il 23 si svolge un combattimento a fuoco tra i partigiani locali e i tedeschi nei pressi di monte al ?Tupso?, all'esito dei quali i partigiani in inferiorità numerica di armi e mezzi devono ripiegare. Per queste ragioni è ragionevole supporre, anche se non si può parlare con certezza in tali termini è ragionevole supporre che i comandi germanici decidono di allestire una vasta operazione di rastrellamento finalizzata alla ricerca e all'annientamento dei partigiani, e

contemporaneamente alla punizione attraverso una spietata e indiscriminata rappresaglia della popolazione civile del posto che a quei partigiani si era mostrata sostanzialmente solidale.

Viene da prima effettuato un sopralluogo in occasione dei funerali dei militari tedeschi uccisi e anzi in quell'occasione in comando tedesco informa, tramite il podestà del luogo e il parroco che i cittadini, i quali nel frattempo, una parte di essi, erano scappati dal paese per rifugiarsi nelle campagne intorno per la paura di immediate ritorsioni dei tedeschi possono ritornare alle proprie case e che non c'è alcun pericolo. Buona parte dei cittadini di Civitella fa così ritorno in paese, e si giunge al 29 giugno, la festa dei santi Pietro e Paolo.

Alle prime ore del mattino alcuni reparti di militari tedeschi appartenenti alla divisione Goering, in particolare due compagnie di cosiddetto pronto impiego. La "Vesù" e la "Pauche", nonché alcune squadre di Feldgendarmerie e altri reparti provenienti dalla compagnia rifornimenti della divisione muovono simultaneamente verso Civitella, Cornio e il San Pancrazio. La Feldgendarmerie è al

comando del Capitano ?Heyns Bars?, uno dei due vicecomandanti è il Sottotenente ?Stollaisen? che era uno dei nostri imputati in questo procedimento e che come è noto a causa del sue condizioni di salute è stato dichiarata la sua incapacità di stare in giudizio e quindi il procedimento nei sui confronti è sospeso. Nei confronti del Capitano Bars il procedimento invece è archiviato da tempo in quanto è deceduto nel 2000.

La compagnia Vesù invece è comandante dal Tenente Bottcher.

A Civitella nel primo mattino verso le sette giungono le due compagnie ed il Tenente Bottcher si trova presente sul posto a Civitella con funzioni di comando, dirige le operazioni della compagnia Vesù. Egli quindi dirige le operazioni che conducono al massacro della popolazione civile del paese che viene eseguita dagli uomini della sua unità.

A Civitella verranno complessivamente uccise circa 96 persone, alcune fucilate a gruppi di cinque nei pressi della piazza della chiesa all'angolo con la Via San Francesco lungo la cinta muraria, circa 22 persone, altre trucidiate delle proprie case, circa

26 persone, altre nelle strade, almeno 11, altre nella zona sud del paese, 22, alcuni nell'ospizio Beccattini, 8 persone anziane, e infine all'inizio del ponte della palazzina, località che i tedeschi incontrano prima di entrare in paese salendo sulle pendici della collina dove sorge appunto il paese di Civitella. Quasi tutte le case del paese vengono date alle fiamme.

Contemporaneamente altri due reparti di Feldgendarmerie alle dirette dipendenze del Capitano Bars si muovono verso le altre due località, a San Pancrazio i tedeschi arrivano verso le 5.30, sei del mattino, secondo le testimonianze, rastrellano circa una sessantina di persone, tutti uomini, e li rinchiudono dentro le cantine della fattoria Pierangeli dove più tardi, presumibilmente del pomeriggio ne fucilano 56. Gli uomini sono separati dalle donne e dai bambini che vengono allontanati dalle case verso le ore 14 e spinti nei boschi, quasi tutte le case del paese sono date alle fiamme. A Cornia avvengono gli episodi più cruenti, se così si può dire, giacché non vengono risparmiati né donne né bambini, anche qui i tedeschi si mettono in marcia alle prime luci

dell'alba e procedono secondo un itinerario che è stato ricostruito nel modo seguente: se posso fare, si tratta di un Cd che si trova agli atti nel fascicolo del dibattimento.

Praticamente i tedeschi di questo secondo gruppo parte verso le cinque dal podere di Pian Del Pino, dove iniziano le prime uccisioni, e risale su verso il podere a Casa Rossi, Podere Marcagiolo dove giungono verso le sei, poi alla fattoria Burrone, dove giungono intorno alle sette e trenta, e qui abbiamo già oltre dieci morti, poi ancora al podere Morcagiolo, verso le otto, e poi alle nove e trenta a Gebbia al Podere Lavalle. Continuano in questa marcia seguendo questa linea che è stata tracciata in questa cartina, chiudendo poi questo semicerchio ritornando da questa altra strada e passando dalla Gebbia e dal Podere Lavalle. In totale vengono uccise oltre quaranta persone, fra cui ricordo almeno una dozzina di bambini sotto i quattordici anni, i tredici anni.

Questa operazione dura ovviamente parecchie ore, inizia verso le cinque del mattino e presumibilmente termina verso le diciannove della

sera in quanto i reparti si muovono a piedi e si tratta di percorrere dei sentieri di campagna.

Il comando della Feldgendarmerie nel frattempo si era sistemato in una delle ville situata nelle vicinanze di Civitella. A Villa Serra Armonio di proprietà della famiglia Carletti. I tedeschi vi giungono, secondo le testimonianze il 28 giugno, il giorno prima dell'eccidio, e catturano tutti gli abitanti della villa che in quel periodo era abitata sia di proprietari che da una famiglia di sfollati da Firenze e dal personale di servizio della villa stessa. Nei quattro giorni in cui i tedeschi del Capitano Bars rimangono nella villa viene sostanzialmente la villa trasformata in un centro di raccolta delle persone sospettate di fare parte di formazioni partigiane o di aiutare i partigiani procedendo ad interrogatori di queste persone sospettate o di quelle catturate nelle vicinanze, caratterizzati spesso da brutali forme di violenza e da vere e proprie torture allo scopo di strappare informazioni ai prigionieri. Alla villa tra gli altri vengono portati anche i coniugi Cau, la cui signora Helga, che è cittadina svedese, aveva più volte svolto funzioni di interprete per

la buona conoscenza della lingua tedesca e che purtroppo però viene sospettata di favorire i partigiani pare per questo verrà successivamente fucilata insieme al marito. Alla villa viene portato anche Lorenzo del Bellino, contadino ritenuto dai tedeschi essere un partigiano e catturato a Montealtuzzo il 23 giugno precedente, sarà anche lui ucciso, sarà impiccato a Monte San Savino il 30 giugno.

Infine fra le vittime di Villa Carletti si deve annoverare anche il figlio del padrone di casa, Luigi, ufficiale del Regio Esercito e partigiano, torturato nella villa e successivamente ucciso presumibilmente il 2 luglio.

Anche in questa occasione in questa situazione tragica che veniamo ad affrontare la fondamentale domanda che ci si pone, che ci si è posti, che chiunque affronti queste vicende si pone è perché tutto questo sia accaduto.

In un primo tempo quando ancora la moderna storiografia non aveva elaborato degli studi approfonditi sulla materia, ossia sul fenomeno delle stragi dei civili in Italia durante l'occupazione nazifascista, e quando ancora le

numerose indagini giudiziarie di questi ultimi anni non avevano cominciato a fornire a tali tesi un solido fondamento di riscontro, si era soliti spiegare questi eventi, dalla strage di Sant'Anna di Stazzema a quella di Marzabotto, a quella di San Terenzio a quella stessa di Civitella facendo genericamente riferimento alla repressione delle attività partigiane. Alle azioni di rappresaglia in dipendenza di specifici eventi, come per la strage delle Fosse Ardeatine a Roma, e in un certo senso all'ineluttabilità delle spiacevoli conseguenze derivanti dalla guerra e dall'occupazione armata da parte di un esercito invasore. Talvolta si è perfino tentato di spiegare eventi così vasti e complessi come quello che ci occupa questo processo facendo ricorso ad imprevedibili fatalità legate a pretesti occasionali che avrebbero scatenato un imprevedibile quanto terribile letale reazione da parte tedesca.

Così in parte è stato anche qui ricollegandosi sia nella tradizione locale, sia nella stessa storiografia tutti i tragici eventi avvenuti il 29 di giugno all'inopportuno agguato teso dai partigiani locali al gruppo di militari tedeschi

all'interno del circolo ricreativo di Civitella il 18 giugno del '44.

Senza addentrarci in campi estranei a quello di pertinenza di questo processo v'è evidenziato in estrema sintesi, e questo ha costituito direi un indispensabile presupposto di indagine per potere inquadrare le condotte degli imputati in un preciso contesto storico, tutto questo esige una attenta ed analitica contestualizzazione dei fatti, degli eventi e soprattutto delle condotte che determinano questi eventi. E quindi in conclusione questo Pubblico Ministero ritiene che questi fatti siano legati tutti da una deliberata scelta strategica operativa dei comandi Germanici in Italia in quegli anni, sul modo con il quale doveva essere condotta la lotta antipartigiana nel nostro paese.

In sostanza, e questo è il risultato sia delle consulenze tecniche di carattere storico disposte da questo ufficio in questo e negli altri procedimenti collegati, sia dall'esame comparato dei numerosi casi giudiziari, dei quali ci siamo occupati recentemente, da Marzabotto alla Certosa di Farneta a Vallucchiola a San Terenzio etc., l'applicazione pressoché uniforme, nell'ambito

soprattutto di alcuni reparti scelti come la divisione Goering o la sedicesima divisione Reichfuhrer SS, quella di Marzabotto e di Santa Anna per capirci.

Quindi l'applicazione uniforme, di direttive di ordini e di disposizioni particolarmente feroci e brutali nei confronti della popolazione civile si inquadrava concretamente in un'opera generale di pianificazione delle attività militari che non poteva essere frutto di iniziative individuali o settoriali di reparto, ma che può essere spiegata soltanto nel contesto di un più ampio ambito strategico riconducibile da un lato a precise scelte dei vertici politico - militari e dall'altro al particolare fanatismo ideologico di una parte delle forze armate tedesche, in specie evidentemente quelle costituite dalle divisioni SS e dalla divisione Goering che notoriamente avevano un elevato tasso di componente ideologica nazionalsocialista al loro interno.

In questa ottica la definizione di guerra ai civili, prescelta da alcuni storici per descrivere, connotare e spiegare in estrema sintesi il fenomeno delle stragi di popolazioni civili in Italia nel

corso della seconda guerra mondiale, nel senso di affermare l'esistenza di un piano organico ideato e concretamente realizzato di tedeschi per terrorizzare le popolazioni civili appare, a parere di questo Pubblico Ministero, del tutto appropriato.

Dal resto non può certamente essere spiegata in termini semplicemente di applicazione di rappresaglia in senso tecnico un'operazione come quella di così vaste proporzioni che determina l'uccisione di oltre duecento vittime civili, fra cui numerose donne e bambini, e la distruzione di due paesi interi, numerose fattorie in Val Di Chiana, a fronte della semplice uccisione in un agguato di tre militari in un circolo ricreativo e di un sottoufficiale in una strada di campagna.

Trasponendo sul piano giuridico queste osservazioni si può in concreto parlare, a parere di questo Pubblico Ministero, di un vero e proprio programma criminoso posto in essere da alcuni reparti militari germanici in Italia in quel periodo, e primo tra tutti proprio dalla sedicesima divisione Reichfuhrer SS e dalla divisione Hermann Goering, le quali da sole sono responsabili in Italia delle

principali stragi di civili, ricordo ancora quella di Bardi, San Terenzio e Vinca, quelle della Provincia di Massa tra il 19 e il 24 agosto con oltre 220 vittime, quella di Marzabotto Montesole con oltre 800 vittime, 29 settembre primi di ottobre 44, la Certosa di Farneta a Lucca, in Provincia di Massa le fosse del fiume Frigido con oltre trecento morti. Massarosa Santa Maria al Colle, Balbano e altre località della lucchesia e tutta la scia che ho menzionato poco fa; Stia, Valluccio, Cervarolo, Civago, Monchio, Susano per la divisione Goering con quasi 400 morti soltanto nel periodo tra marzo e aprile del 1944.

In questa prospettiva assai significativa appare l'affermazione contenuta in un documento della British War Crime Section da un ufficiale britannico dello spionaggio secondo cui la condotta militare tedesca nei confronti delle popolazioni civili italiane consisteva in una sistematica politica di sterminio, di saccheggio, di pirateria e di terrorismo, nel quadro di una sostanziale pianificazione delle operazioni belliche nel territorio italiano, pianificazione che evidentemente, come ho detto, implicava un

articolato sistema di ordini e di responsabilità lungo la linea di comando.

Non è inutile citare in questo contesto, da parte del Pubblico Ministero, alcune considerazioni che in questo ed in altri processi alcuni consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno effettuato nel corso delle loro analisi, mi riferisco a Professor Pezzino, al professor Gentile, hanno estrapolato un paio di brani significativi, quello del professor Pezzino dice questo " se tentassimo di riportare su una carta le località, le date e il numero delle vittime del stragi naziste in Italia e se mettessimo e relazione questi dati con i settori di operazione delle varie unità tedesche ci renderemo rapidamente conto del fatto che non meno di duemila persone, grossomodo il venti per cento della cifra complessiva delle stragi naziste, furono assassinate in un periodo brevissimo di tempo fra il luglio e il settembre del '44 in aree relativamente ristrette. Una parte della Provincia di Pisa, la Versilia, le Alpi Apuane, la Lunigiana, l'Appennino, la Provincia di Arezzo, la periferia di Bologna. In questo numero è compresa anche la maggior parte delle donne e dei bambini che furono

vittime delle stragi naziste in Toscana ed in Emilia. Una tale concentrazione delle maggiori e più efferate carneficine perpetrate dalle truppe tedesche nel nostro paese non è per nulla casuale e il filo che legga i vari episodi sono le unità che li hanno perpetrati, la sedicesima divisione Goering e Reichfhurer SS.”

Orbene le analisi e gli studi effettuati dagli storici e dai ricercatori hanno dimostrato che i principali motivi per i quali singole divisioni tedesche, come quelle che ho menzionato tra le tante che si alternarono nell'Italia occupata tra il '43 e il '45 siano state responsabili non solo della percentuale più elevata di vittime della guerra civile ma anche dell'uccisione di gran parte dei bambini, delle donne e degli anziani massacrati in Toscana e in Emilia.

E queste divisioni sono caratterizzate da questa marcata adesione politica ai disvalori del nazismo e da un fanatismo ideologico esasperatamente accentuato.

Venendo anche ad analizzare ora alcune delle dichiarazioni che abbiamo acquisito a questo dibattito da parte di consulenti esperti o testi

qualificati nell'ambito del processo, in particolare mi riferisco alle escussioni dei testi D'Elia e Politi, credo che si possa senz'altro affermare che l'attività che gli appartenenti, nel caso di cui ci occupiamo, alla divisione Goering si scandivano secondo precise univoche modalità operative. Operazioni come quella di Civitella non sono improvvisate. Sono sicuramente il frutto di un addestramento al terrorismo criminale. E naturalmente hanno un fondamento pseudo-giuridico che di fatto è normalmente ricollegato al cosiddetto sistema degli ordini elaborato da Kesserling nella primavera del 1944. In base a questo sistema degli ordini venivano diramate direttive specifiche, disposizioni particolari a tutti i reparti a pioggia, quindi si arrivava fino al battaglione, alla compagnia, al plotone alla squadra. In sostanza per applicare al caso concreto la teoria del sistema degli ordini di Kesserling, a fronte di situazioni quali quella in atto nella zona di operazioni che era stata assegnata alla divisione Goering, e dunque in un'area nella quale si riteneva che fosse o fosse stata praticata una attività di sostegno, diretto o indiretto alla

lotta partigiana, o comunque che sussistesse un'attività che potesse interferire con il perseguimento degli obiettivi bellici dei tedeschi veniva automaticamente applicato una sorta di protocollo operativo, lo possiamo chiamare così, che era conosciuto da tutti gli appartenenti al reparto, primi fra tutti naturalmente i comandanti di compagnia, di plotone e di squadra, tale protocollo era rispondente alle direttive imposte dai superiori comandi attraverso il sistema degli ordini di cui si è detto, e di cui erano integralmente note a tutti le modalità esecutive, le finalità e soprattutto le conseguenze concrete che venivano a prodursi in capo ai destinatari dell'azione medesima, ovvero la popolazione civile coinvolta. Questo è il passaggio che ci consente di agganciare gli eventi che sono contestati agli imputati soggettivamente, mi esprimo al plurale ma in realtà devo esprimersi al singolare perché ormai parliamo soltanto del Milde, dicevo è questo il punto nel quale avviene l'adesione psicologica della gente alla realizzazione dell'evento. Secondo questo che abbiamo chiamato protocollo operativo le situazioni come quelle che si erano venute a creare

nella zona di Civitella si verificava sostanzialmente questa situazione, questa catena di eventi, dapprima veniva operato il rastrellamento, a seconda delle modalità preordinate, delle regole pratiche a conoscenza di tutti i militari e che ci ha illustrato anche il Dottor Politi nel suo esame. Poi avveniva la cattura delle persone, quindi venivano arrestate in quantità tale da assicurare una doppia finalità, quella della ricostituzione di un serbatoio di ostaggi eventualmente da eliminare in caso di necessità o un'altra parte delle persone catturate veniva invece avviata al lavoro coatto in Germania o nelle industrie italiane. E proprio a questa alternativa che la teste Carletti fa riferimento nella sua deposizione laddove riesce attraverso i buoni uffici, le conoscenze che aveva maturato di alcuni militari tedeschi che lei chiama quasi ingenuamente buoni, a finire lei e i suoi familiari nei cosiddetti lavoratori, li chiama così, cioè quelli che poi dovevano essere avviati in Germania, ed era determinante questa assegnazione perché diversamente si finiva nell'altro calderone, nell'altra fascia di persone

che poi rischiavano di essere eliminate alla prima occasione.

Ora applicando il nostro caso, al caso concreto dei nostri imputati queste considerazioni quindi a parere del Pubblico Ministero non può sfuggire il chiaro e diretto nesso di causalità tra l'azione posta in essere dal Bottcher e dal Milde e l'evento criminoso che si è determinato, o meglio nel quale loro, ciascuno per la propria parte, hanno contribuito a determinare attraverso; primo la partecipazione all'organizzazione della..

BREVE INTERRUZIONE DI REGISTRAZIONE

.. Sia pur elevate ma significative e determinanti in concreto funzioni di comando rendono tutti e due gli imputati, primo il Bottcher quale comandante di compagnia e il Milde quale comandante di squadra concorrenti a pieno titolo nel reato, e due con la partecipazione alla esecuzione del rastrellamento, alle concrete uccisioni degli abitanti di Civitella per il Bottcher e di Cornia per il Milde, e alla distruzione dei paesi e alla cattura degli ostaggi. E infatti ritengo che si possa affermare che è un fatto obiettivo che a seguito della illegale e criminosa operazione militare di stampo

terroristico praticata a cui hanno preso parte i due imputati, quali coordinatori ciascuno in relazione delle proprie funzioni di comandanti di compagnia ripeto il Bottcher e di comandante di squadra il Milde, ovvero quali esecutori materiali in quanto presenti entrambi sul posto dove si verificavano gli eventi criminosi, a seguito di questa criminale cooperazione oltre duecento persone, civili inermi, globalmente considerando tutte e tre le località non appartenenti a formazioni militari combattenti sono stati trucidati ferocemente.

A parere di questo Pubblico Ministero, alla luce di quanto è emerso in questo dibattimento è possibile pervenire alla prova della piena conoscenza, e dunque della integrale partecipazione alla realizzazione del crimine contestato, quantomeno a titolo di concorso morale, ma altresì anche per concorso materiale in virtù del ruolo determinante e funzionale esercitato in rapporto all'evento finale che si sarebbe determinato con i rastrellamenti la cattura e l'uccisione di inermi persone civili il 29 giugno del '44 a Civitella Cornia e San Pancrazio.

Sulla capacità da parte dei due imputati di prevedere inequivocabilmente le conseguenze dell'applicazione di quella procedura esecutiva a cui ho alluso prima, posta in essere il 29 giugno del '44 nelle località teatro di questi eventi non sembra che ci possa dubitare, per due motivi fondamentali. Innanzitutto perché, come evidenziato dal consulente tecnico e dai testi, D'Elia e Politi nel contesto nel quale si inquadrano i fatti criminosi oggetto di questo giudizio non è revocabile e in dubbio la consequenzialità automatica oggettiva fra il tipo di azione, l'operazione di rastrellamento finalizzata agli scopi antipartigiani, e l'evento dannoso che si determina in capo alla popolazione civile. A tale scopo basti pensare a quanto efficacemente sintetizzato dal teste Politi in ordine alla questione della destinazione dei civili rastrellati nel quadro delle operazioni antiguerriglia, all'epoca dice Politi non c'erano molte alternative, o una fossa comune sul posto o deportati.

In secondo luogo il grado rivestito di ufficiale dalla divisione Goering per Bottcher, comandante di

compagnia, e di Sottoufficiale capo squadra per Milde fa ragionevolmente escludere che essi abbiano potuto ignorare le conseguenze inscindibilmente connesse all'esecuzione di un'operazione di rastrellamento e annientamento compiuta in quel contesto storico, geografico e temporale, e con quelle finalità. Al contrario costituisce un saldo fondamento probatorio per sostenere la normale prevedibilità da parte loro di tali letali e criminali conseguenze. Peraltro le decine di episodi criminosi di stragi compiute delle truppe tedesche occupanti in Italia in questo periodo storico, dall'8 settembre '43 in poi, al di là di ogni ragionevole dubbio la piena consapevolezza che consisteva si deve ritenere perfettamente sussistente anche per gli imputati. Tenuto conto appunto anche del fatto che erano già diversi mesi che si assisteva al ripetersi di questi episodi così diffusi e molto simili nella loro attuazione. Sotto l'aspetto giurisprudenziale peraltro mi limito a segnalare una sentenza ben nota al collegio, della Corte di Assise di Roma del 6 dicembre del 2000 che abbiamo anche più volte segnalato in questi processi, praticamente alla

fattispecie criminosa in danno ai cosiddetti desaparecidos, una sentenza che dispose la condanna del Generale Carlo Guglielmo Meson e di altri militari del passato regime argentino ritenendo appunto che il superiore gerarchico di una organizzazione militare sia responsabile per gli omicidi commessi dai suoi subordinati allorché la sua condotta manifesti non soltanto un'adesione alla sua condotta criminosa ma si concretizzi quantomeno in un'attività di istigazione, di rafforzamento della volontà degli esecutori materiali.

Neppure sotto l'aspetto della possibile ricorrenza della scriminante dell'adempimento di un dovere, articolo 51 del Codice di Procedura Penale, ritiene il Pubblico Ministero che possa ravvisarsi un elemento a favore degli imputati. Invero la manifesta criminalità degli ordini ricevuti, ben chiari agli imputati, nella loro cruda portata e che essi si sono liberamente determinati ad accettare ideologicamente e concretamente non consente in alcun modo di escludere la illiceità penale, la sua condotta e la sua conseguente

responsabilità in ordine ai fatti criminosi a lui ascritti.

Ricordo anche peraltro la sussistenza dell'articolo 47 del Codice di Procedura Penale militare di guerra tedesco, di cui alla Gazzetta ufficiale del Reich numero 181 del 16 ottobre del '40, norma in vigore all'epoca che sanzionava la condotta dei militari che avessero eseguito condotte costituenti reato su ordine del superiore.

Ed ancora ad implicita conferma di quanto ora detto si può osservare come lo statuto del Tribunale militare internazionale costituito a seguito dell'accordo di Londra dell'otto agosto del '45 per giudicare e punire i grandi criminali di guerra dei paesi europei dell'asse all'articolo sei riguardante la giurisdizione avesse previsto quali crimini soggetti alla giurisdizione del Tribunale e comportanti la responsabilità individuale, fra gli altri sui crimini di guerra anche il maltrattamento e la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati o per qualunque altro fine delle popolazioni civili dei territori occupati.

Ora vorrei esaminare brevemente alcune delle più significative prove testimoniali che abbiamo

raccolto in questo processo, e mi riferisco soprattutto ad alcuni verbali di esame sia degli imputati che di alcuni loro commilitoni militari tedeschi che prestavano servizio nello stesso reparto.

Innanzitutto, per quanto riguarda il Bottcher, anche se naturalmente la sua morte cancella ed elimina ogni possibilità di arrivare ad un accertamento penale in questo senso, però non mi sembra inutile ricordare che dalla sua stessa dichiarazione, contenuta in un atto dell'11 maggio del 2005, che è contenuta nel faldone diciotto degli atti del fascicolo dibattimento questo ufficiale ha ammesso di essere stato il comandante della compagnia presente ed impegnata nell'azione di Civitella del 29 di giugno del 1944, guidando i suoi uomini fino alla piazza della chiesa e quindi quegli uomini che hanno catturato prigionieri, che hanno ucciso, hanno bruciato e distrutto.

Tutti elementi che ora non possiamo approfondire perché superati dalla realtà della scomparsa dell'imputato.

Venendo al Milde invece non sembra inutile a parere del Pubblico Ministero analizzare le sue

dichiarazioni, Milde è stato interrogato due volte, nel primo interrogatorio ha negato praticamente ogni possibilità di partecipazione agli eventi, non ricordava nulla, era assolutamente non collaborativo, successivamente interrogato un anno dopo ha viceversa fornito al Pubblico Ministero e poi quindi al giudice degli utili elementi di valutazione. Innanzitutto ci ha confermato, ma questo era un dato oggettivo, già risultava dal suo foglio matricolare che rivestiva in quel periodo il grado di Sottoufficiale. Ha confermato di essere stato presente a Villa Carletti e, sono sue parole, con precise funzioni di guardia. La cosa più interessante è che ci ha confermato di avere partecipato all'operazione di Cornia, anche se non ha indicato con precisione il nome della località, a parte che, come abbiamo visto, le località sono una dozzina, la descrizione che ha fatto dei luoghi, anche in relazione alle dichiarazioni degli altri suoi commilitoni, in particolare a Bernard, Kun, Wolf ed altri, e poi soprattutto con il riconoscimento delle foto che gli venivano esibite nel corso dell'interrogatorio ha consentito di accertare che egli ha partecipato all'operazione di

Cornia. E' vero il Milde non ha riconosciuto di avere preso parte attiva, cioè dice sostanzialmente di essere arrivato in un momento successivo, quando tutto era finito, anzi addirittura di avere detto che la sua azione è durata dieci minuti o una mezz'ora, comunque quando lui sarebbe arrivato sul posto i fatti, gli omicidi sarebbero già stati compiuti. Però ci dà altre notizie interessanti che ci dice che la mattina lui e i suoi commilitoni furono presi da un camion, dice una prima bugia perché dice che sarebbero stati presi verso le nove, dieci del mattino, sappiamo invece che l'operazione è cominciata verso le cinque e mezza, lo sappiamo dalle dichiarazioni dei sopravvissuti dei testi italiani i cui verbali sono tutti acquisiti al fascicolo al dibattimento, soprattutto provenienti dal processo Smals. Ed erano suddivisi, lo dice lui stesso, in gruppetti, in squadre di cinque, sei persone, procedevano, sono sempre parole sue, in ordine sparso a serpentina, una classica operazione di rastrellamento. Non conosceva gli ordini, dice che gli ordini gli sono stati comunicati dopo che tutto era successo, quindi anche questa dichiarazione mi sembra

inverosimile. Una squadra di militari che viene prelevata e inviata in una zona di operazioni senza ordini, poi gli ordini vengono impartiti successivamente. Ci dice che era in retroguardia con il compito di guardare se si muoveva qualcuno e non sapeva chi era il suo comandante. Gli viene contestato che l'azione dura parecchie ore e che nel corso della stessa non può non avere udito dei colpi di arma da fuoco, i lamenti delle persone ferite o delle persone rinchiuso nelle fattorie che bruciavano, che c'era fumo, fiamme, tutto questo però il Milde non lo ricorda pur essendo stato nelle località dove venivano trucidate più di quaranta persone, ricorda solo vagamente qualche corpo e confessa di essere rimasto molto rattristato per quello che vedeva. E ancora dice che l'azione sarebbe durata dieci minuti. Dice che è stato impegnato insieme ad altri due militari, Bernar o l'Unn che però stavano in altre squadre, quindi ci conferma naturalmente quello già sapevamo, cioè che un'operazione di rastrellamento di questo tipo viene operata da un reparto che è suddiviso in squadre che sono al comando di capi squadra.

Altra cosa interessante che ci dice è che ha udito non dei colpi di mitragliatrice ma colpi singoli, questo ci fa pensare evidentemente a delle esecuzioni singole, probabilmente se i colpi erano singoli vuole dire che le persone che poi sono state trovate uccise sono state uccise con dei colpi cosiddetti di grazia. Poi un'altra cosa interessante è che ci dice che non voleva parlare con la giornalista che lo ha poi intervistato la Cristiane Khol , che poi abbiamo sentito anche in questa aula, e che però, almeno questo si desume dal tenore ma questo lo lascio alla valutazione di chi legge, quindi sostanzialmente non smentisce le dichiarazioni della giornalista, cioè le dichiarazioni che la Khol gli attribuisce nel memoriale che è agli atti del fascicolo al dibattimento. Dice soltanto che non aveva voglia di parlare con lei.

Dice di non sapere nulla della signora Cau, però cade in contraddizione perché all'inizio del verbale aveva detto che il suo compito era quello di effettuare delle precise funzioni di guardia, quindi queste funzioni forse non erano così precise se non ricorda un evento particolare, cioè quello

di una prigioniera straniera interprete che aveva già svolto parecchie volte tali funzioni per il comando tedesco e in relazione alla quale addirittura il Generale Scmars aveva scomodato un ufficiale per andare a verificare come mai era stata catturata una cittadina svedese e se effettivamente questa cittadina fosse una spia o meno. Ma Milde non se lo ricorda questo.

Ci dice che, sempre in questo verbale del 2005 che è stata per lui un'esperienza terribile e che però sapeva che c'erano stati dei morti, rimane sconvolto da questa situazione ma non ci aiuta questo suo stato di prostrazione, questa sua difficoltà ad accettare un'esperienza così terribile, però non lo induce a dire alcunché di preciso su quello che è avvenuto in quel giorno a Cornia.

Tutte queste dichiarazioni sono molto importanti questi elementi per l'accusa perché ci inducono a ritenere provata la presenza del Milde sui luoghi del fatto e mettendo in relazione questa presenza con la sua qualità di Sottoufficiale della gendarmerie, quindi di un corpo scelto, non di un reparto qualsiasi, con funzioni di capo squadra si

ritiene quindi che la sua partecipazione a questa operazione non possa essere priva di conseguenze sotto l'aspetto penale.

Questi elementi sono poi confermati dalle dichiarazioni di Bernold, verbale del 28 aprile 2004 nel faldone ottavo dal fascicolo a dibattimento, il verbale del 9 marzo 2005, anche qui faldone ottavo. Il verbale di Unn, del 21 aprile del 2004, e dell'8 marzo del 2005, e soprattutto le dichiarazioni di Wolf del 5 luglio 2004 e dell'11 marzo 2005, faldone Otto cartella uno e due. Nonché da altri elementi che si trovano nel verbale di Esinger del 31 marzo 2005, faldone diciotto, cartella uno e di Linnemann verbale del 29 gennaio 1948 faldone del processo Smals, è un verbale che proviene da quel processo.

Perché è possibile parlare di conferme? Perché anche in questi verbali si parla di squadre, tutte queste persone, Bernon, Unn Wolf sono commilitoni del Milde appartenenti anche loro alla Feldgendarmarie, ex musicisti perché ricordiamo che come detto poco fa che il corpo musicale fu sciolto praticamente nell'aprile del '44, gli ultimi concerti furono fatti tra Lucca e Pistoia,

dopo di che il personale fu inviato ai reparti, una trentina finirono nella Feldgendarmarie, Bernold Unn e Wolf erano quindi ex musicisti, come il Milde che facevano parte di questo reparto, e anche loro dalle dichiarazioni che rilasciato erano presenti sul teatro dei fatti con altre funzioni per le quali per ora non essendo emersi elementi più significativi non è stata elevata nessuna imputazione.

Ma tutti e tre ricordano Milde e forniscono degli elementi che il collegio troverà nei verbali, elementi importanti per ricollegare la presenza del Milde su questi fatti specifici avvenuti appunto nella zona di Cornia Solaia e ***.

Mi limito a citare soltanto alcuni passi delle dichiarazioni di Wolf ripresi dalla Khol nella sua intervista. " una volta ci fu un'azione totale dove molti in paese furono rastrellati, se qualcuno si muoveva veniva fucilato, i paesi erano su in cima alla montagna, sotto si snodava la strada" viene esibita la foto di Cornia, quindi il Wolf allude a questo paese. " si era proprio così ma il paese era più grande, lungo circa trecento metri. Succedeva questi tutte le notti che i camion venissero

assaltati oppure altro, c'era un fienile che bruciava, ci avevano stipato dentro delle persone, chi usciva veniva fucilato, noi eravamo a circa duecento metri di distanza dicevano che dentro c'era circa trenta persone, chi usciva veniva fucilato, noi ci domandammo a vicenda - ma deve accadere per forza? - noi camminavamo lungo le mura delle case, dal fienile si sentivano soltanto le urla, sentivamo le urla e le mitragliatrici, era terribile." Questo è il resoconto della dichiarazione di Wolf fatta dalla Kolh allegato agli atti. In questo contesto il Milde ha partecipato con il suo rango e la sua funzione di comando all'operazione che poi ha condotto all'eliminazione di oltre quaranta persone.

A parere del Pubblico Ministero i fatti che sono addebitati, che sono il frutto dell'azione coordinata di tutte queste squadre che erano composte da militari della Feldgendarmarie e comandante da sergenti come il Milde sono di tale gravità che non pare possibile poter invocare una qualsiasi giustificazione tra le cause previste dal Codice di Procedura Penale normativamente. Il Milde o il Bottcher, per rimanere ai protagonisti di

questo processo, avevano la possibilità di rifiutare il proprio concorso, giacché nella fase preparatoria della missione che per i motivi che ho sopra indicato, cioè per la complessità dell'operazione e per la struttura che ha quell'organizzazione che ha qualsiasi forza armata allorché debba effettuare un'operazione come quella non era possibile che mancasse, essi avrebbero dovuto in quella fase, a parere del Pubblico Ministero, esprimere il proprio cosciente e assoluto rifiuto, rifiuto che sarebbe stato esigibile proprio in virtù della manifesta criminalità dell'ordine ricevuto. Il Milde faceva parte di un reparto scelto che era la Feldgendarmerie, egli è rimasto poliziotto per tutta la vita perché poi dopo nella vita civile ha continuato a fare il poliziotto raggiungendo il grado di Tenente Colonnello, con ciò dimostrando di avere un'attitudine ad una carriera nella quale occorre possedere delle doti particolari, quelle stesse doti probabilmente che gli sono valse l'affidamento allora nel 1944 di un incarico non comune, quello di fare parte di una squadra della morte che sapeva solo obbedire ciecamente senza

fare domande o porre ostacoli morali ai propri superiori. Per effettuare, dico un'altra cosa interessante che ci viene detta da un paio dei testi che ho menzionato poco fa, è che questa operazione non era considerata un'operazione normale, certamente non lo era andare a massacrare donne e bambini, per una operazione che non è normale si scelgono delle persone adeguate, delle persone che abbiano le capacità di potere eseguire qualsiasi ordine, un'operazione non normale, verrebbe da dire spontaneamente che per una tale operazione ci vogliono degli uomini non normali. Degli uomini con delle caratteristiche particolari. In effetti anche in tutte le unità di prima linea dell'esercito tedesco vi erano delle cosiddette unità di combattimento, dalla specie di commandos, che erano allestite, preparate per incarichi e operazioni di questo tipo, operazioni in cui bisognava compiere qualcosa di non ordinario, di non normale, e anche la divisione Goering molto probabilmente aveva questo tipo di unità alle quali ha partecipato il Milde.

E del resto che non fosse un semplice esecutore di ordini, proprio l'ultima ruota del carro, come si

può dire, lo ricaviamo anche indirettamente sempre dal verbale della Signora Carletti da cui per un episodio in particolare possiamo dedurre che il Milde era a conoscenza di elementi di informazioni riservate di un certo rilievo perché quando avviene il colloquio, l'unico o comunque quello più noto fra lui e la signora Carletti nel giardino, presumibilmente il 30 o il 1 di luglio. Ma non ha importanza il giorno, e comunque successivamente al 29, il Milde, evidentemente proprio perché è mancato nei primi due giorni non ha ancora potuto capire che la signora Carletti è la proprietaria, la figlia dei padroni della villa, ma ritiene che sia un'ospite o una persona di servizio, le confida che i padroni della villa, e i loro familiari verranno uccisi, quindi dimostrando con questo di essere a conoscenza di una notizia riservata importante e di rilievo che solo evidentemente un sottoufficiale che aveva un certo grado di responsabilità poteva aver, non certo un insignificante militare semplice.

Oppure ancora, sempre da una dichiarazione di Unn, in uno dei due verbali, si ricava direttamente una importante informazione sulla tipologia degli

incarichi che vengono affidati ai sottoufficiali perché lui come sottoufficiale riceve personalmente da Bars l'incarico di mettersi a capo di una piccola squadra e di andare a fare una piccola missione. Quindi ecco che la prova che il sottoufficiale appunto ricopriva queste funzioni di comando non secondarie.

Del resto tutta l'organizzazione militare di qualsiasi paese e sommariamente in quella dell'esercito tedesco in tempo di guerra in zona di operazioni i sottoufficiali costituiscono la spina dorsale delle forze armate. In quel periodo peraltro i sottoufficiali anziani come i marescialli avevo spesso addirittura la funzione di comandanti di compagnia, uno dei comandanti per esempio delle quattro compagnie che effettuò il massacro di Sant'Anna di Stazzema era un Maresciallo. Comandante di compagnia addirittura.

Molti ufficiali erano addirittura emersi, ed era normale, dai ranghi dei sottoufficiali proprio nel periodo prebellico. Nella fase terminale del conflitto, siamo nel '44, è tale nelle compagnie di fanteria e di fanteria meccanizzata solo il primo dei tre plotoni che costituivano la compagnia era

comandato da un ufficiale, il secondo e il terzo regolarmente era comandato da sottoufficiali.

Sergenti e sergenti maggiori erano regolarmente comandanti di squadra. Nel caso di unità impegnate in combattimento e che avevano subito forti perdite come senz'altro la divisione Goering nel giugno del '44 i sottoufficiali potevano assumere anche posizioni ben superiori a quelle ordinarie. Conseguentemente nel contesto dei fatti di causa, nei quali come è noto per la peculiare conformazione e la vastità del luogo delle operazioni ove i fatti si sono svolti, ossia un'area boschiva collinare compreso in un raggio di circonferenza di diversi chilometri, considerare il ruolo di un sergente capo squadra come quello di un semplice esecutore privo di capacità decisionali appare, a parere del Pubblico Ministero, riduttivo. Viceversa ad esso va attribuita una significativa rilevanza operativa che ne implica la piena responsabilità penale alla stregua della contestazione che è effettuata in imputazione.

In definitiva, analogamente a quanto effettuato in tutti gli altri procedimenti per crimini di guerra..

PRESIDENTE - Pubblico Ministero mi scusi c'è un operatore cinematografico che sta per effettuare delle riprese, occorre un'autorizzazione, quindi attenda un attimo che abbia finito il Pubblico Ministero poi prederemo in esame questa cosa.

Prego.

PUBBLICO MINISTERO - grazie. In definitiva dicevo, analogamente a quanto effettuato in tutti gli altri procedimenti per crimini di guerra, che sono stati istruiti processo questo ufficio e questo Tribunale, questo Pubblico Ministero ha considerato in un'ottica peculiare tutti coloro che hanno ricoperto un significativo ruolo di responsabilità di comando nell'ambito della divisione. Valorizzando questo ruolo in funzione della realtà storico - militare dell'epoca, anche in stretto collegamento con le norme gravità dei crimini commessi, quindi contestualizzazione anche sotto questo profilo, cioè realtà storica, quindi importanza del peso specifico particolare del sottufficiale in tempo di guerra in connessione con una gravità eccezionale dei fatti per i quali stiamo trattando. Questo collegamento a mio parere deve essere valutato con molta attenzione. E

dovendo effettuare una valutazione equilibrata e uniforme, data la vastità dei fatti che sono stati posti all'attenzione di questo ufficio a seguito delle note vicende sul ritrovamento di questi fascicoli il Pubblico Ministero ha ritenuto di stabilire la soglia minima di questa significativa responsabilità di comando nel comando di squadra, cioè nel comando di una unità apprezzabile come la squadra che normalmente era composta da sette, otto, dieci unità.

Ometto naturalmente di fare riferimento alla *** non voglio occupare troppo spazio a tutta la giurisprudenza sul concorso di persone che mi sembra, che richiamo così ora soltanto per sommi capi per addebitare, per inquadrare normativamente la responsabilità del Milde alla verifica di un evento in funzione del suo contributo causale, nei limiti di quello che ho spiegato, e passo a rassegnare le richieste, naturalmente dividendo le posizioni. Per il Bottcher, preso atto dell'intervenuta morte nelle memorie della celebrazione del processo, il Pubblico Ministero richiede la declaratorio di non doversi procedere per l'estinzione del reato alla stregua e per gli

effetti dell'articolo 531 del Codice di Procedura Penale. Per il Milde, tenuto conto dell'estrema gravità dei reati contestati, delle particolari modalità con le quali essi sono stati crudelmente posti in essere, facendo riferimento per esempio a donne che sono state violentate prima di essere state uccise o a persone che sono state fucilate e lasciate bruciare nelle proprietarie abitazioni, ritenuto quindi che sia sussistente l'aggravante della crudeltà, tenuto conto della particolare intensità del dolo, tenuto anche conto della premeditazione da riconnettersi, come ho spiegato all'inizio, alla pianificazione e all'organizzazione dell'intera operazione, naturalmente limitatamente alla posizione della posizione rivestita dal Milde.

Devo dire anche al totale disinteresse, per quello che mi risulta, dell'imputato nei confronti delle vittime perché non mi sembra che ci sia stato, da parte degli imputati, adesso parliamo solo di Milde perché è l'unico rimasto in vita, mai una considerazione tangibile della sofferenza e del dolore patito per tutti questi anni, tenuto conto anche del comportamento processuale che ripeto, a

mio parere ho letto appositamente alcuni passi del verbale di interrogatorio mi sembra che si poteva fare molto di più, almeno per chiarire le circostanze e le modalità con le quali i fatti sono avvenuti, quindi un comportamento processuale che è valutato negativamente dal Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero ritiene quindi che non siano concedibili le circostanze attenuanti generiche, qualora il giudice dovesse comunque ritenere di applicarle esse appaiono soccombenti nel giudizio di bilanciamento con le contestate circostanze aggravanti.

Evidentemente pertanto si ritiene di aderire a quell'orientamento che interpretando in senso restrittivo la norma di quell'articolo 23 del Codice di Procedura Penale militare di pace ravvisa in questa specie la possibilità di valutare le suddette circostanze attenuanti generiche e dunque anche bilanciarle alla stregua e agli effetti di una norma di quell'articolo 69 del Codice di Procedura Penale.

Questo per riassumere e mi riporto integralmente alle argomentazioni addotte nella sentenza numero

570 del '99 in causa ?Sevegher? Del Tribunale militare di Torino.

Quindi in conclusione per questi motivi il Pubblico Ministero chiede che sia affermata la penale responsabilità di Milde Max Josef per il reato ad esso ascritto e ne chiede la condanna all'ergastolo.

Chiede altresì che sia condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni morali e patrimoniali alle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.

PRESIDENTE - l'operatore entrato in aula, ci dica chi è e poi chiediamo alle parti se autorizzano le riprese.

Va bene le parti hanno qualcosa in contrario? Va bene diamo atto a verbale che il Tribunale autorizza le riprese, prima di cedere la parola alla prima delle parti civili il Tribunale dispone una sospensione di dieci minuti.

La Corte si ritira per dieci minuti

La Corte rientra in aula

PRESIDENTE - chi vuole iniziare? Avvocato Castagna prego. Diamo anche atto a verbale che è arrivato l'Avvocato Rocchitta

AVV DIFENSORE CASTAGNA - sostituisco il professor Guido Calvi per il parti civili Provincia di Arezzo e Regione Toscana.

Signor Presidente, membri del collegio, oggi io ho l'onore di rappresentare in questa aula di Tribunale la Provincia di Arezzo e la Regione Toscana, enti che a piano titolo si sono costituiti parti civili in questo processo perché sono enti che hanno coraggiosamente dato voce alle comunità che rappresentano e che così duramente sono stati colpiti da questa strage. Questi enti si sono fatti carico del dolore che per troppi anni è stato sopito dalla negligenza e dalla codardia di uno Stato che è rimasto a diverso titolo latitante nel dare una risposta a chi semplicemente chiedeva giustizia. Non si possono attendere 62 anni per avere un verdetto, 62 anni per un giudizio, il giudizio della storia quello sì, necessariamente deve giungere a distanza di tempo, gli storici ci insegnano che per comprendere i fatti, gli accadimenti e soprattutto le ragioni che sono

dietro quei fatti si debbano attendere all'incirca cinquanta anni perché quel giudizio che simbolicamente si consegna alle nuove generazioni sia il più obiettivo possibile, tenga cioè in debito conto le ragioni di tutti, la giustizia no, la giustizia assolve ad altri compiti, diversi da quelli della storia, la giustizia deve dare una risposta immediata perché possa essere in qualche modo una risposta adeguata, e quindi anche risarcitoria nei confronti di chi chiede come è possibile che tutto ciò sia successo e che altresì chiede che tutto ciò non debba mai più ripetersi. Così non è stato per gli eccidi di Civitella Val Di Chiana, Cornia, San Pancrazio, come nel caso anche di altre stragi che solo ora in questi anni questo Tribunale è chiamato a giudicare, ma oggi il compito di tutti noi è questo, azzerare 62 anni di storia e fare sì che le persone che sono dietro di me non abbiano atteso invano. Non ci nascondiamo che è un compito arduo fare tutto ciò oggi, arduo perché è trascorso un notevole lasso di tempo, perché sono venuti meno gli imputati che il Pubblico Ministero ricordava essere numerosi all'inizio dell'indagine. Compito arduo anche, va

detto, per una decisione direi poco illuminata di chi siede fra questi banchi e che questa difesa non ha ritenuto di condividere. Tuttavia una risposta oggi è ancora possibile darla, è possibile perché la Procura di La Spezia ha svolto un lavoro immane ed egregio e alla Procura, nella persona del procuratore Dottor De Paolis, vanno i sentiti ringraziamenti degli enti che rappresento, ma un personale ringraziamento va anche al personale di questo Tribunale che ha dimostrato veramente una grande disponibilità a noi difensori nell'agevolarci nel compito di accedere agli atti di questo processo che il collegio ha avuto modo di visionare e che sono tantissimi e complessi.

Paradossalmente di questa strage si è parlato poco, ma si è fortunatamente negli anni scritto tanto invece, si è raccolto materiale, testimonianze, non solo a seguito delle indagini della Procura ma anche nell'immediatezza dei fatti; è straordinaria la mole di documentazione che nell'autunno del '44 gli Alleati raccolgono, e ancora più straordinario è la corrispondenza che noi addetti ai lavori abbiamo potuto notare fra quegli atti raccolti nel '44 e le testimonianze che sono sfilate davanti a

questo Tribunale. Mi sono più volte sorpresa di come certi dettagli, certi racconti potessero essere ancora così vivi, precisi, anche a distanza di così tanto tempo. Evidentemente certi accadimenti che sono stati così orribili e strazianti devono avere segnato per sempre l'animo di chi quei fatti li ha vissuti in prima persona, e a queste persone va la mia stima per il coraggio che qui, davanti a tutti noi hanno dimostrato nel rivivere nuovamente ricordi così dolorosi, questo contributo però non è stato dato invano, questo loro sacrificio, è stato fondamentale per supportare quella ricostruzione dei fatti, dal punto di vista probatorio, che è stata ineccepibile. Chi di noi non è stato fisicamente sui luoghi dell'eccidio oggi può dire "io c'ero" chiunque di noi può dire "ero a Porta Senese o in chiesa" quando non si è avuto rispetto neanche per un luogo di culto, o a Villa Carletti mentre il proprietario in una disperata fuga gettava dalla finestra le lenzuola; chi di noi non può immaginare con quale stato d'animo la signora Gori, nel rassettere la Giubba del Capitano Bars abbia poi trascritto il numero di matricola perché forse

avrà pensato " chissà magari un giorno potrà venire utile" ed è stato utile. Il Capitano Bars, comandante della Feldgendarmerie truppe, la Polizia militare della divisione corazzata Goering, il reparto lo abbiamo sentito dalle parole del Pubblico Ministero..

BREVE INTERRUZIONE DI REGISTRAZIONE

.. acquartierato a Villa Carletti, è la sa Carletti che ce lo dice, che ce lo riconosce nella fotografia, immediatamente senza suggerimenti, senza ombra di dubbio, lui è Bars , senza contare i contributi preziosissimi dei periti, il Dottor Gentile per la parte storica e il Dottor Politi per quella prettamente militare, che oggi permettono a noi di dire che la divisione corazzata Hermann Goering si è resa autrice di questi eccidi, non solo, ci permettono di essere ancora più precisi. I componenti della compagnia Vesuv e della Feldgendarmerie sono gli autori del massacro. Il Dottor Gentile dice " il music corp" il corpo dei musicisti, " viene inglobato nella Feldgendarmerie" il Dottor Politi ce lo conferma " l'esercito tedesco in quel preciso momento storico si trovava

in un situazione particolare, era un esercito in ritirata, aveva subito molte perdite, perciò si faceva con quello che si aveva." Nulla di strano quindi se compiti di Polizia Militare vengono assegnati a dei musicisti, si faceva con quello che si aveva. Ecco quindi che i riferimenti della presenza sui luoghi degli eccidi dei musicisti sono tanti, e anche della loro presenza a Villa Carletti. Evito di elencare qui tutte le prove testimoniali e non che ce lo confermano, quello che è certo è che a Villa Carletti troviamo l'odierno imputato, Max Josef Milde.

Ci si vorrà far credere che il signor Milde all'epoca dei fatti era poco più che un ragazzo, che in fondo nulla centrava con la guerra, un musicista, l'abbiamo visto anche in foto, una persona, un bravo ragazzo, una faccia pulita, la stessa Carletti, come ricordava il Pubblico Ministero ce lo describe tra i cosiddetti buoni tedeschi, e ci ricorda un particolare, "tentava quasi di rincuorarmi, di dirmi - stai tranquilla - tra poco vi liberiamo - tranne i padroni e le loro famiglie voi altri sarete tranquilli, sarete liberi" c'è da immaginare con quale sgomento,

quindi il Milde a quel punto apprende che di fronte a sé non ha gli altri, ha la figlia del padrone alla quale la vita non sarà risparmiata. Fortunatamente noi oggi sappiamo che questo non si è verificato, però questo è importante come sottolineava il Dottor De Paolis. Max Milde era un Music Corp, era inquadrato nella Feldgendarmerie, era un sottoufficiale, lo dice il Dottor Politi, i sottoufficiali erano una spina portante dei reparti tedeschi e avevano un'importanza anche maggiore rispetto al grado formalmente ricoperto perché i tedeschi erano in ritirata e non si poteva certo stare a perdere tempo in promozioni e onorificenze. Del resto il livello di autonomia decisionale, e quindi di responsabilità dei graduati lungo tutta la scala gerarchica dell'esercito tedesco era molto elevato perché ciascun Graduato sapeva che cosa doveva fare. Milde sapeva cosa doveva fare, sapeva che bisognava dare una lezione esemplare, senza stare a fare troppe distinzioni tra chi era partigiano o chi no. Bisognava eliminare tutti gli ostacoli che avrebbero potuto tagliare la ritirata dell'esercito tedesco, sapeva che bisognava dare

una lezione a tutti indistintamente, e quindi anche vecchi, donne e bambini.

Un musicista sì, ma non facciamoci ingannare, i testimoni che abbiamo sentito in questa aula hanno riferito che vi era chi suonava gli strumenti della banda di Civitella mentre ben altri strumenti, quelli di morte, suonavano per le vie dello stesso paese.

Milde non è rimasto di fronte a tale barbarie in disparte o inerte, o non avrebbe avuto quel momento di sconforto di fronte alla signora Carletti, non avrebbe fatto quella quasi confessione. Mentre si prende la testa tra le mani dice " la guerra la si fa al fronte non fra i civili" tutti noi penso possiamo condividere questa affermazione, al fronte non tra vecchi, donne e bambini. Questo non ce lo dove dire un codice militare o le convenzioni internazionali, questo lo deve dire la stessa nostra natura umana che è patrimonio di tutti indistintamente, questa natura però il 29 giugno del 1944 è stata messa a tacere, ed è per questo che brevemente mi avvio a segnare le conclusioni. Questa difesa chiede la condanna dell'imputato Milde Max Josef alla pena ritenuta di giustizia per

il reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata e continuata. Chiede altresì la condanna dell'imputato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti dalla parte civile in conseguenza delle uccisioni, danni che questa parte ritiene ammontanti complessivamente ad Euro cinque milioni, o quella diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia.

Qualora questo Tribunale non dovesse liquidarla immediatamente si avanza richiesta affinché l'imputato sia condannato al pagamento in favore della medesima di una provvisoria immediatamente esecutiva di un milione di Euro, ovviamente per ciascuna parte civile che rappresento, e infine la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione in difesa di parte civile in questo procedimento come da nota allegata. Grazie.

PRESIDENTE - acquisiamo la nota ascritta, il prossimo difensore di parte civile dica le sue generalità del microfono per la registrazione.

AVV DIFENSORE LUONGO - Avvocato Luongo Gianluca procuratore nel signor Sestilio Malentacchi, parte civile costituita, nonché in sostituzione del

professor Guido Calvi quale rappresentante del Comune di Bucine e di Civitella in Val Di Chiana.

Signor Presidente è molto difficile prendere la parola in un processo di tale drammaticità, soprattutto dopo che questa drammaticità ci è stata con dovizia di particolari, ma era inevitabile che così fosse, ripercorsa dall'ottima requisitoria del procuratore della repubblica che ringrazio per l'impegno ancora una volta.

I fatti sono drammatici, la ricostruzione che ne è stata fatta non poteva che seguire tale drammaticità.

E' un onore per me rappresentare le parti civili che oggi sono presenti in questa aula e che tante sofferenze hanno patito, mi riferisco evidentemente al signor Sestilio Malentacchi per la perdita del proprio padre Nello in occasione di questa inaudita strage del 29 giugno '44, mi riferisco anche alle sofferenze che sicuramente avranno patito le comunità in seguito alla distruzione delle case e dei villaggi, delle ville, delle fattorie, alla uccisione di persone, comunità che sono state azzerate, per le quali io credo che un risarcimento morale e patrimoniale, ed è per questo che sono qui

oggi costituito in questo processo, sia necessario e giusto.

Non posso però sottotacere inizialmente e brevemente il rammarico che provo per la situazione in cui questo processo viene a concludersi, devo purtroppo prendere atto, con estremo rammarico, che a giugno del 2005, allorché si celebrò l'udienza preliminare di questo processo e per la prima volta fu posta la richiesta di citazione del responsabile civile, devo prendere atto di avere avuto ragione nel rispetto della libertà e dell'autonomia professionale di altri colleghi che come me sono rappresentanti di parti civili, e che hanno avanzato la richiesta di citare il responsabile civile della persona dello Stato tedesco, io ritengo che quello, e purtroppo me ne ha dato conferma l'evento della morte di uno degli imputati, quella richiesta è stata sbagliata e ci ha condotto oggi a non poter accertare la penale responsabilità di una persona che si è reso protagonista principale per il suo ruolo di comando della Alarm Compagnie Vesù di una parte di questa strage, della parte più significativa, non voglio fare graduatorie perché non è possibile farne, ma

egli, Bottcher, lo ricordo, lo ha ricordato il Pubblico Ministero, è colui che ha guidato le truppe tedesche impegnate in questa azione di rastrellamento nella piazza di Civitella, che ha probabilmente fatto uscire i fedeli raccolti nella chiesa per le celebrazioni di San Pietro e Paolo del 29 giugno, sarà colui che forse avrà dato l'ordine di cominciare ad ammazzarli lungo le mura del paese, comunque era colui che guidava le truppe in una azione premeditata, cosciente, studiata nei minimi dettagli.

Perché dico questo? Perché per le modalità di esecuzione non può che essere stato così, per l'ampiezza del rastrellamento, ma sulla natura di questo rastrellamento tornerò brevemente fra poco. Voglio ancora una volta dire che questo processo doveva essere celebrato diversamente, poteva essere celebrato diversamente, più speditamente, io ho da poco esperienza di un processo che si è celebrato e si è concluso una decina di giorni fa per la strage di Falsano di Cortona, in quel processo le scelte processuali sono state diverse, quel processo è iniziato dopo questo processo e si è già concluso con la condanna degli imputati a due ergastoli, e

con la condanna al risarcimento in favore delle parti civili, io non so se giungerà mai ad essere definitiva la sentenza di condanna prima che muoiano gli imputati, ma io credo che mirare esclusivamente ad un risarcimento patrimoniale in un processo come questo non sia stata una scelta corretta, pur nel rispetto dell'autonomia dei colleghi che qui rappresentano altre parti e che innanzitutto vi fosse la necessità di acclarare le responsabilità penali per dare un risarcimento morale alle sofferenze che le vittime hanno patito. Questo processo è il frutto poi di un'altra scellerata scelta, questa volta compiuta a livello ben più alto dallo Stato italiano, direttamente, mi scuserà il collega rappresentante dell'avvocatura dello Stato perché abbiamo avuto già modo di discuterne in occasione dell'arringa finale per la strage di Falsano di Cortona, mi scuserà se mi ripeterò ma questo processo è il frutto del ritrovamento di un armadio definito come l'armadio della vergogna nel 1994, cioè cinquanta anni dopo i fatti. Questo armadio era stato, come sappiamo, girato verso il muro affinché non fosse più aperto e i fascicoli ivi presenti temporaneamente

archiviati, un'archiviazione temporanea di cinquanta anni, credo che sia un record, per una ragione di Stato, cioè l'Italia ha scelto di non riconoscere, di non tutelare la memoria delle vittime, dei suoi concittadini, ha scelto di non tutelare i figli di quelle vittime per una ragione di Stato che a me oggi appare francamente incomprensibile e che credo che anche cinquanta anni fa fosse incomprensibile. Voglio passare ora brevemente a ripercorrere i fatti, lo farò molto brevemente, lo ripeto perché sono stati ripercorsi in maniera egregia da chi mi ha preceduto.

Abbiamo la certezza perché la storiografia, forse questo è l'unico elemento positivo in questa vicenda, il trascorso di sessanta anni consente di avere delle cognizioni storiografiche che forse nell'immediato non avremmo avuto, e questo ci consente di ricostruire i fatti per come probabilmente, a mio avviso con certezza, come emerge dalle risultanze istruttorie si sono verificati; sappiamo che a compiere questa strage fu la Hermann Goering, una divisione altamente politicizzata, prendeva il nome da uno dei gerarchi nazisti, gli appartenenti a questo divisione erano

persone politicamente schierate a sostegno cieco del regime nazista, motivate ancora più a seguito dell'assalto che una unità partigiana, l'Arenzino condusse il 18 giugno nel dopolavoro di Civitella, io credo che questa azione, di cui si è macchiata la divisione Goering sia una azione molto complessa, non credo che possa parlarsi esclusivamente di rappresaglia in seguito ad un evento tutto sommato minore come ha sicuramente rappresentato l'uccisione di tre militari tedeschi nel dopolavoro di Civitella. Questa strage è frutto di una valutazione complessiva che va contestualizzata e che perciò ci propone e vi propone una ricostruzione ancora più inaudita delle valutazioni che furono condotte dal comando tedesco. In particolare sappiamo che a rendersi protagonisti di questa strage furono anche unità addette agli approvvigionamenti della Goering, lo sappiamo perché molti dei testi, sia quelli ascoltati nell'immediato dalla commissione di inchiesta inglese che altri uditi successivamente ci dicono che nelle località degli eccidi vi erano dei mezzi contrassegnati con una N in un cerchio bianco su sfondo blu, la Nachschub truppen, cioè le

unità addette ai rifornimenti della Goering, sono quindi truppe di retroguardia, non sono truppe che si trovano normalmente in prima linea, e questo è comprensibile, sappiamo che nel giugno del '44 alla fine del mese le truppe tedesche erano quasi in rotta, comunque in ritirata, in una ritirata che diventava quotidianamente più frenetica perché l'avanzata delle truppe alleate, dopo avere sfondato a Montecassino era sempre più incalzante. Sappiamo anche dalla ricostruzione storiografica che Civitella era posta proprio sulla rotta di passaggio, di lì a breve, nei primi giorni di luglio, della divisione corazzata della Goering, vi era questa la necessità per le truppe delle retrovie, in particolare per la polizia militare, la Feldgendarmerie e per le altre truppe che furono impegnate in questa azione di rastrellamento di garantire che la ritirata delle truppe di prima linea del fronte delle truppe tedesche fosse il più possibile celere, si svolgesse nei limiti del possibile in sicurezza, per fare questo vi fu la necessità, con premeditazione, cogliendo al balzo l'occasione fornita dall'uccisione dei tre soldati tedeschi che lo ricordo erano militari, quindi in

un'azione di guerra da parte di alcune unità partigiane vi era la necessità di stroncare ogni resistenza affinché la divisione Goering potesse transitare nella più assoluta sicurezza, o in quanto era possibile relativamente a quei tempi.

Quindi a mio avviso le cause di questa strage sono complesse, non è possibile parlare di mera rappresaglia, o almeno a tale riflessione mi induce la proporzione della strage.

Quella zona andava ripulita e di ciò se ne occupò la Nachschub truppen la Feldgendarmerie, abbiamo visto la vastità anche da un punto di vista territoriale dell'azione che fu preparata nei minimi dettagli, e se ne occuparono anche coloro che erano appartenuti al Music Corp, cioè alla banda musicale della Goering perché lo sappiamo gli effettivi dell'esercito tedesco erano ridotti pressappoco al cinquanta per cento, lo ha detto la collega Castagna poco prima di me, si faceva quello che si poteva, si utilizzava quello che si aveva e un sottoufficiale come Max Milde, che rivestiva un grado elevato poteva e fu utilizzato a capo di una squadra, come lui stesso ci conferma, per procedere

insieme alle altre squadre, alle altre truppe tedesche a questo enorme rastrellamento.

Lo ripeto a mio avviso quella del 18 giugno, l'azione dei partigiani fu l'occasione che scatenò questa rappresaglia che fu preceduta da una meticolosa preparazione, fu preceduta sicuramente da un'opera di spionaggio condotta da fascisti italiani che compirono alcuni sopralluoghi, anche fotografici, e che probabilmente informarono le truppe tedesche del fatto che a distanza di undici giorni dall'uccisione dei tre soldati tedeschi e credendo che ormai la rappresaglia fosse scongiurato la popolazione civile aveva fatto ritorno nelle sue case. Questa strage fu il frutto della cosiddetta clausola di impunità che il Generale Kesserling qualche mese prima aveva inviato a tutte le divisioni, " contro le bande si deve procedere con assoluta rigidità, non fare prigionieri" è comprensibile, truppe in ritirata veloce non poteva permettersi di fare prigionieri, e allora tanto valeva ammazzarli tutti al momento in cui si trovavano.

Voglio spendere poche parole sulla battaglia di Monte Altuzzo che forse fu un altro degli elementi

che diede il là a questa azione. Quell'azione di monte Altuzzo fu svolta per liberare tredici militari tedeschi che erano stati sequestrati dalle truppe partigiane proprio al fine di con un ricatto scongiurare che vi fosse una rappresaglia, la liberazione di quei militari tedeschi fu preordinata, quella battaglia fu preordinata anche a consentire di avere mano libera nello svolgimento di questa azione di rastrellamento e nell'uccisione di oltre duecento civili inermi.

Sicuramente concorse in questo e nell'accanimento delle truppe tedesche anche la solidarietà che i cittadini di Civitella, di Cornia di San Pancrazio avevano dimostrato nei confronti delle unità partigiane, su questo c'è stato un dibattito a lungo, non mi voglio dilungare perché non è mio compito ma si alternavano due, erano presenti due indirizzi diversi nella lotta partigiana, uno secondo il quale dovevano essere compiute solamente le azioni significative, militarmente significative, ed erano quindi, era prevista anche una sorta di temporeggiamento nelle azioni, vi era invece un altro indirizzo secondo il quale ogni qualvolta veniva rintracciato un militare tedesco

la sua penale responsabilità per i fatti per come sono stati descritti sia acclarata e che oggi questo Tribunale sia chiamato a pronunciare una condanna nei confronti di una persona che si è resa colpevole della partecipazione in concorso morale o materiale di una strage di tali dimensioni.

Mi sembra evidente la legittimità delle richieste risarcitorie della parte civile il Malentacchi che io qui rappresento, si cresce negli occhi il ricordo di una giornata drammatica, tragica, si cresce senza il proprio padre, sono sensazioni che fortunatamente pochi di noi hanno provato e proveranno perché quei fatti fortunatamente non si sono più ripetuti e speriamo non si ripetano più. La legittimazione ad un risarcimento morale e patrimoniale è indubbio per una persona che si è trovata ad affrontare la vita con l'anima e il ricordo di una giornata tanto drammatica, dell'uccisione drammatica del proprio padre, ad affrontare la vita senza avere il sostegno del proprio padre nella crescita. Ma altrettanto legittima è la richiesta delle amministrazioni che io oggi qui rappresento, lo dicevo in apertura del mio intervento, sono state pressoché spazzate via,

cito a memoria ma forse sull'insieme degli edifici, delle abitazioni presenti a Civitella solo cinque rimasero agibili e 87 furono date alle fiamme o distrutte per l'esplosione di bombe, questo da il senso e la dimensione dell'azione che fu condotta quel giorno a Civitella come a Cornia, come a San Pancrazio. Praticamente furono cancellate, questa azione mirò a cancellare dalla faccia della terra intere comunità. Ecco perché io credo che queste comunità abbiano la legittimità per richiedere, sebbene a così tanti anni di distanza, un risarcimento nei confronti dell'imputato superstite che tenga conto dei danni provocati da quella azione scellerata e che dunque ammontano, per il signor Sestilio Malentacchi ad un milione di Euro, o a quella diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia da liquidarsi in separata sede, ovvero a titolo di provvisionale in questa sede con una valutazione che possa essere anche equitativa da parte del giudice. E di cinque milioni di Euro per le due amministrazioni comunali, cinque milioni di Euro ciascuna per i danni patiti in conseguenza della strage medesima, ovvero ad un milione di Euro a titolo di

provvisoriale. Nonché la condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese processuali da liquidarsi sulla base della notula che deposito agli atti. Grazie.

PRESIDENTE - chi prosegue? Prego Avvocato Rocchitta per la presidenza del consiglio.

AVV ROCCHITTA - il collega Luongo che mi ha preceduto ha citato il precedente processo che si è appena celebrato e concluso, il processo per l'eccidio di Falsano e in qualche maniera ha sottolineato le sue emozioni per rappresentare la parte civile in processi di questo tipo.

Questa difesa è per la quarta volta che prende la parola per concludere i processi per gli eccidi nazisti e devo dire che l'emozione e il senso di orrore è identico come lo è stato per la prima volta, quasi si pensa che ogni volta si sia toccato veramente il limite di ciò che l'umana malvagità possa compiere e in realtà ogni volta si viene smentiti.

Senza dubbio ciò che è accaduto in quel periodo è un qualcosa di così grave e tutti noi ci auguriamo che non possa mai ripresentarsi l'occasione e quelle situazioni non si debbano mai ripetere. In

realtà non è così perché ciò che è accaduto in quegli anni lontani che forse ci hanno voluto fare dimenticare per il grande lasso di tempo trascorso, l'efferatezza accade tuttavia anche in questi giorni, le guerre sono ancora presenti più che mai, gli eccidi di persone inermi sono davanti agli occhi di tutti. Devo confessare che è uno dei motivi, non l'unico, per cui l'avvocatura dello Stato di Genova ha ritenuto che si dovesse essere presenti in ognuno di questi processi che vengono a celebrarsi, quelli che sono stati e quelli che verranno, perché quelle persone che sono morte, quelle atrocità non hanno avuto la possibilità di essere messe davanti agli occhi di tutti, anzi sono state tenute ben nascoste. E credo che la presenza dello Stato, l'ho detto altre volte, lo devo ripetere perché è doveroso, in questi processi serva proprio per questo, serva principalmente per questo, serva per dire che la ragione di Stato, che citava il collega prima, che ha fatto sì che in quegli anni qualcuno, personalmente credo neppure di nazionalità italiana, abbia ordinato di girare l'armadio con le ante rivolte verso il muro e che ci si dimenticasse di quegli eccidi, a quella

ragione di Stato se ne sostituisca una diversa, non soltanto perché i tempi sono cambiati e obiettivamente lo sono, ma perché la coscienza degli uomini di Stato, di chi ha responsabilità di governo è divenuta una coscienza più attenta a quelli che sono i diritti degli ultimi. In ognuno di questi processi il parere dell'avvocatura dello Stato in merito alla costituzione di parte civile è stato pienamente affermativo, e mai una volta c'è stato un dubbio da parte della presidenza del consiglio che come è noto ha il potere di autorizzare la costituzione di parte civile, e questo indipendentemente dalla notorietà del fatto perché il fatto, per quanto noto o meno noto, è comunque di una gravità senza limiti.

Anche se, così non è stato nel caso ma ci sono stati degli episodi in cui il numero delle vittime è stato relativamente basso è relativamente d'obbligo, perché abbiamo visto stragi, eccidi di centinaia di persone e relativamente quando vengono uccise poche decine di persone viene quasi spontaneo, è un qualcosa di abominevole, l'uccisione anche solo di una persona è un qualcosa di abominevole. E allora proprio per questo motivo

lo Stato ha deciso di esserci, e le ragioni giuridiche che vogliono che i processi penali siano fatti perché venga fatta verità e giustizia sono esattamente le stesse ragioni di diritto che non mi consentono di essere sulla stessa linea, anche se comprendo le posizioni, del Pubblico Ministero e dei colleghi che mi hanno proceduto in merito alla scelta operata da alcune delle parti civili della citazione del responsabile civile. Sia chiaro questa difesa ha ritenuto di non dovere estendere la domanda, una scelta fatta in coscienza, fatta anche tenendo conto che ciò che lo Stato in questo processo vuole che venga affermato, non può farlo altrimenti come parte civile chiedendo un risarcimento ma soprattutto vuole che sia fatta verità e giustizia, ma non per questo, se noi vogliamo ancora una volta come è stato nei processi già celebrati e si sono conclusi, riaffermare il diritto non per questo noi dobbiamo ritenere che una scelta che si basa sulla piena applicazione del diritto di alcune delle parti civili sia una scelta non condivisibile.

Il Foro interno di ciascuno di noi potrà dire che sia opportuna o meno opportuna ma io credo che non

sia giusto nei confronti di quelle parti che hanno fatto questa scelta processuale legittima, e tra l'altro non può essere dimenticato, le parti fanno solo delle istanze, è il Tribunale che autorizza o no, accoglie o non accoglie, credo che sia veramente poco opportuno questo sì, ritenere il fatto che siano morte delle persone molto anziane sia in ultima istanza da imputare al Tribunale, così non è, è stato operato nel pieno rispetto del diritto e credo che sia profondamente ingiusto ritenere che questo processo, che si sta celebrando, e il fatto che si sia aperto, che si sia aperto con tre imputati e che ora si conclude soltanto con uno è comunque un successo perché è vero che il Pubblico Ministero, la Procura ha lavorato con una estrema serietà, quindi se è comprensibile la frustrazione che quel lavoro possa andare svanito perché la penale responsabilità può essere dichiarata soltanto nei confronti di persone viventi è altrettanto vero che le scelte operate nell'ambito del diritto, se si vuole rimanere completamente in tale ambito, come stiamo affermando in questo processo, non debbano essere criticate così come sono state fatte.

Ripeto questo pur nella scelta della parte civile presidenza del Consiglio dei Ministri di non estendere la domanda risarcitoria nei confronti della Repubblica Federale Tedesca.

Ciò posto è doverosamente premesso, ritengo, proprio per la funzione che l'Avvocatura dello Stato ha, quella di in qualche maniera di essere un ente che ritiene che la giustizia e che sia fatta giustizia sia il compito principale, quindi un ruolo giustiziale dell'avvocatura dello Stato, non soltanto in processi di questo tipo ma in generale, non vi è dubbio, dicevo che la penale responsabilità dell'imputato, dell'unico imputato contro il quale si procede ora sia acclarata. Mi ripeto ancora una volta, io fin dal primo processo nel quale presi la parola sottolineai l'applicabilità totale dei principi che erano stati affermati dalla Corte di Assise di Roma che ha citato il Dottor De Paolis, la responsabilità di comando, e questo non significa che si debba prescindere dalla valutazione della responsabilità penale secondo i criteri del nostro ordinamento, quella sentenza infatti non fa altro che applicare principi che sono propri dell'ordinamento giuridico

opportuna, lo ha fatto in ogni processo a dire il vero ma parliamo di questo in questo momento, ha sottolineato la soglia minima della punibilità, il comandante di squadra, molto opportunamente sono state richiamate le strutture di comando dell'esercito tedesco e sul fatto anche che ci si potesse comportare in maniera diversa.

Questi fatti non possono essere valutati in un senso affermativo per la penale responsabilità dell'imputato. Altrettanto opportunamente chi mi ha preceduto ha citato la disperazione dell'imputato, a mio avviso questo elemento rende ancora più significativo la gravità del fatto, l'imputato non ha agito senza la consapevolezza di ciò che stava accadendo, ne aveva la piena consapevolezza, si è reso conto anche dell'orrore. Indubbiamente questo non basta per esimersi dalla penale responsabilità, ciò che Milde ha dovuto affrontare con la propria coscienza non è compito certamente di questo difensore e neanche di un Tribunale, di questa terra perlomeno, ma senz'altro ciò che ha fatto in termini giuridici può essere valutato, e la sua disperazione nulla toglie, avrebbe tolto qualcosa

se le sue scelte fossero state diverse ma così non è stato.

Ancora, in tutti i processi finora celebrati si è evidenziato che queste stragi, questi eccidi si sono compiuti durante la ritirata tedesca, si è detto che l'esercito era in disfatta, aveva perso gran parte della forza di comando, e questa era la ragione, è stato ripetuto anche in questo dibattito, per il quale sottufficiali o giovani ufficiali fossero al comando, avessero responsabilità di comando. A me è venuto spontaneo fin dall'inizio pensare che l'esercito in disfatta che fa comandare i sottufficiali, che fa comandare dei ragazzini di 19 anni promossi sottotenenti, a tutto possa pensare tranne che ad uccidere centinaia di persone. E ancora una volta invece anche in questo processo è risultato evidente che gli eccidi erano opera di una pianificazione, e quella pianificazione che rende ancora più abominevole l'eccidio metteva la vita umana all'ultimo posto. Nel caso di Civitella il rastrellamento poteva benissimo concludersi con una momentanea privazione della libertà di persone che potevano in qualche modo impedire una serena, una

spedita, una tranquilla ritirata dell'esercito per poi essere rimessi in libertà una volta che l'evento ritirata, il passaggio dei mezzi corazzati nel caso di specie, ma delle truppe in generale perché abbiamo visto che in ogni evento c'è stata questa caratteristica, appunto una volta che il passaggio fosse stato assicurato, e invece in totale dispregio della vita umana si è deciso di uccidere in maniera assolutamente efferata, barbarica, inimmaginabile quelle persone che non erano militari, erano persone civili, donne, persone anziane e dei bambini.

Di tutto questo sono assolutamente certo che l'imputato fosse pienamente a conoscenza, così come sono assolutamente certo, perché così risulta dalle carte processuali che l'imputato avesse la possibilità di una scelta diversa, questo è il motivo per cui non posso che aderire alla richiesta di dichiarazione di penale responsabilità avanzata dal Pubblico Ministero e, per quanto mi compete chiedere il risarcimento dei danni che lo Stato italiano, per quelle che sono state le sofferenze inflitte a dei propri cittadini ha subito.

Non quantifico perché penso che sia veramente non quantificabile il danno subito, lascio alla valutazione di questo collegio lo stabilire l'entità del danno, ripeto ciò che ho detto all'inizio, la scelta dello Stato è la forma risarcitoria più forte che lo Stato poteva avere in questo processo era esserci, era parteciparvi attivamente a questo processo. Deposito le conclusioni.

PRESIDENTE - grazie Avvocato. Prego.

AVV DIFENSORE PIETRELLI - tutelo le parti civili Petrelli Ranieri e Florio.

Signor Presidente, signori del collegio, io sentivo il dovere di essere qui, sono qui con emozione, emozione perché sono parente di quelle vittime e appartengo a quella terra insanguinata, ed è per questo che non scendo in polemiche gratuite ed assurde sulla condotta tenuta da alcune parti civili in questo processo perché questa parte civile vuole un processo vero, effettivo con tutti i suoi effetti, che non sia una sentenza svuotata di tutti i suoi contenuti ma una sentenza vera..

BREVE INTERRUZIONE DI REGISTRAZIONE

.. questa parte civile condivide quindi quelle che sono le richieste sulla pena formulate dal Pubblico Ministero, non condivide la parte in cui vorrebbe demandare la determinazione del risarcimento del danno, determinazione che questo Tribunale può e deve fare in questo momento. Per quanto riguarda la prova sicuramente è stata raggiunta, la prova della personale responsabilità del Milde nell'esecuzione di questi fatti, ed è particolare interesse di questa parte civile perché è stata raggiunta la responsabilità civile, la partecipazione del Milde proprio a quei fatti che hanno visto vittime quelli che la parte civile in questo momento rappresenta. Sono le vittime, quelle della zona della Cornia, quelle che sono state uccise alla fattoria del Burrone, uccisi in un maniera, non è bastato solamente ucciderli, dovevano sterminare un'intera famiglia, bambini, dovevano oltretutto rendere non riconoscibili quei corpi straziati oltretutto anche dal fuoco. Quindi il Milde ha partecipato e ha svolto bene quelli che erano i suoi compiti, infatti in quella zona non è rimasto nessun superstite in quei luoghi dove i tedeschi hanno perpetrato questo eccidio, io non dico altro perché

non voglio fare perdere ulteriore tempo a questo Tribunale, voglio solamente leggere alcune righe di una testimonianza di una persona che ritrovò i corpi di Petrelli Ranieri. " vicino a questi corpi vidi una pozza di sangue, e da questa sia, come se qualcuno fosse stato trascinato via, questa traccia portava ad una capanna di paglia, circa cinquanta a metri da lì, questa capanna era stata distrutta dal fuoco e tra le rovine trovai due corpi, questi corpi erano orrendamente carbonizzati e in un primo momento ebbi difficoltà a riconoscerli, sul pavimento accanto ad uno dei corpi, un uomo, trovai un accendisigari e un astuccio, sapevo che questo oggetto apparteneva al mio impiegato, Pietrelli Ranieri, 34 anni, fu allora che riconobbi sua Moglie Masini Valentina di anni 37," io penso che queste parole bastino per dire con quale crudeltà e efferatezza furono compiuti certi atti.

Confido pertanto in una sentenza vera e efficace in tutti i suoi effetti penali e risarcitori per le parti civili proprio in memoria e in ricordo di queste vittime, concludo pertanto affinché il Tribunale Mitare di La Spezia, accertata la penale responsabilità dell'imputato e applicata la pena

ritenuta di giustizia lo condanni in solido con il responsabile civile citato indicato nella Repubblica Federale di Germania al risarcimento del danno subito dalla parte civile, determinato nella misura di Euro 122.324,40 o nella maggiore o minore misura che lo stesso Tribunale riterrà di giustizia condanni l'imputato, responsabile civile, in solido tra loro alle rifusione delle spese e onorari di costituzione di parte civile. Queste sono sia per Pietrelli Florio e Ranieri.

Queste sono le conclusioni scritte.

PRESIDENTE - grazie. Prego Avvocato.

AVV DIFENSORE ALBONI - questa difesa è stata suo malgrado oggetto di un attacco da parte, prima del Pubblico Ministero e poi degli altri difensori di parte civile, è una polemica questa con la quale non voglio annoiare il Tribunale, ringrazio l'Avvocato Rocchitta, che ora non è presente, perché con le sue parole ha chiarito quale sia la situazione, ha difeso la nostra posizione, la sua onestà intellettuale veramente mi rallegra dopo che ho sentito parole veramente amare che hanno provocato oltre che amarezza anche disgusto verso chi critica l'esercizio di una libera professione

quale la nostra, noi che veniamo qua per celebrare un processo, non per fare questioni di carattere propagandistico, politico, c'è stato detto che la nostra scelta è stata poco illuminata, ma io credo che la scelta di altri sia stata illuminata dalla politica più che dal processo, questo è un processo in cui, dice giustamente con parole migliori delle mie l'Avvocato Rocchitta, si deve accertare la verità dei fatti, si deve dare soddisfazione alle parti civili se si costituiscono perché le parti civili, non lo dico certamente al Tribunale ma alle altre persone che ascoltano.

Quando si costituiscono come parti civili lo fanno per chiedere dei danni e questi danni quando si chiedono si cerca di ottenerli perché non è che si viene qua solamente per dire delle belle parole, fare un bel discorsetto e fare tanta retorica, magari anche politica, si chiede il risarcimento dei danni, si cerca di ottenere questo risarcimento. Vorrei sapere, ora l'Avvocato Luongo è uscito, se ha spiegato al suo cliente privato Malentacchi che una bella sentenza di condanna del signor Milde al risarcimento di un milione di Euro, come ha chiesto, è una sentenza virtuale perché, a

meno che questo signore nella sua vita non abbia accumulato delle fortune enormi non credo che il signor Malentacchi e neppure gli enti potranno mai avere soddisfazione.

PRESIDENTE - Avvocato, si queste cose poi potrete dirle..

AVV DIFENSORE ALBONI - è una polemica tra noi, l'Avvocato Rocchetta ha parlato per me, anche se io con lui chiaramente non avevo avuto modo di parlare di questa cosa e sono contento delle parole che lui ha detto. Quindi la nostra scelta è stata quella di esercitare i diritti dei nostri clienti nell'ambito dell'esercizio della nostra libera professione per cui abbiamo ritenuto opportuno, e lo riteniamo tuttora chiamare la Germania, oltretutto abbiamo verificato, abbiamo perso due settimane di tempo per l'effettuazione delle notifiche, abbiamo determinato il rinvio dal 18 aprile al 2 maggio, e basta.

Questo per chiarire perché non è accettabile sentirsi attaccati gratuitamente in questo modo.

In quanto all'accertamento dei fatti e alla penale responsabilità di Milde, dell'imputato mi riporto a quanto ha detto il Pubblico Ministero non ritenendo

opportuno aggiungere altre parole, mi voglio soffermare sull'entità del risarcimento del danno e sul tipo di sentenza che chiediamo noi.

Il collega Pietrelli diceva " noi non vorremmo una sentenza in cui ci sia una condanna generica con rimessione delle parti davanti al giudice civile perché davanti al giudice civile ci troveremmo nuovamente con tutte le problematiche legate alla citazione dello Stato Tedesco e quindi con una serie di incagli che renderebbero più faticosa la nostra azione; riteniamo che il Tribunale abbia gli strumenti per poter fare una liquidazione in via Definitiva del nostro danno e noi, a livello puramente indicativo abbiamo indicato nelle nostre conclusioni uno dei possibili criteri per quantificare il danno morale che ciascuno dei nostri clienti ha sofferto." Ci siamo rifatti ad un criterio oggettivo che è quello utilizzato dai nostri tribunali civili, questa è una azione civile che noi facciamo in questo processo penale, sappiamo che nel processo civile ci sono delle tabelle che sono state redatte da tutti i tribunali, il Tribunale di Milano è il Tribunale che indica più o meno a tutti quale è l'entità dei

risarcimenti attribuibili, il Tribunale di La Spezia ci ha permesso di fare delle copie per il Tribunale ha aderito alle tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano, Tribunale che oggi quantifica il danno morale per la morte del padre o del coniuge, o meglio nel mio caso in una somma che oscilla tra i cento e i duecento mila Euro, ci siamo anche detti " ma è corretto utilizzare queste tabelle attuali per un fatto successo sessanta anni fa?" La cifra a dire il vero di primo acchito ci è sembrata anche modesta, però ci siamo detti che in realtà queste tabelle probabilmente nell'ottica di chi le fa attualizzano ad oggi un danno provocato anche in passato, quindi riteniamo che possa essere un criterio valido, seppure penalizzante anche per le nostre posizioni per quantificare in via definitiva questo danno.

Poi ci siamo anche domandati ma in questo spazio tra i cento e i duecento mila Euro indicati dal Tribunale di Milano quale è il criterio che dobbiamo utilizzare per determinare se mi spetta cento o duecento? E ci siamo detti che queste tabelle in realtà sono fatte per omicidi colposi, quindi per fatti anche ovviamente di una gravità,

l'evento è sempre lo stesso però l'elemento psicologico è chiaramente un altro perché nel nostro caso tale elemento è nella sua massima intensità per tutti gli elementi e le aggravanti contestate a questo signore.

Per cui riteniamo che senza ombra di dubbio, alla luce di questo fatto, alla luce delle sofferenze che tutte queste persone hanno subito in un dopoguerra in cui si sono ritrovate, noi tuteliamo, io e il collega Rappuoli una famiglia in cui è stato ucciso il capo famiglia e che ha lasciato una moglie, quattro figli e la moglie incinta di sette mesi e quindi in realtà ha lasciato moglie e cinque figli, si sono trovati nel dopoguerra in situazione di disagio tremendo, nessuno si è mai peritato di dargli un risarcimento, questa è una grossa doglianza che io ho non solo un processo tardivo ma anche l'assoluto disinteresse verso le vere parti offese di questi fatti perché gli enti hanno fatto benissimo a costituirsi, però a livello sostanziale coloro che hanno risentito personalmente di questa tragedia, delle strage di cui ci stiamo occupando sono i familiari di coloro che sono stati uccisi.

Quindi alla luce di tutto questo quella tabella utilizziamola sicuramente nel limite massimo, per cui non abbiamo voluto fare richieste esagerate, buttate là dove a volte capita, si chiede tanto e poi si dice mi daranno una cifra congrua, noi abbiamo ritenuto di fare una richiesta anche modesta però oggettivamente legata ad un criterio e non abbiamo fatto questa richiesta per poi dire "vediamo cosa mi danno" è una richiesta che noi riteniamo motivata e che non debba subire delle riduzioni.

Quindi alla luce del fatto che al momento della morte di Metello Ricciarini, questi ha lasciato la moglie e cinque figli abbiamo quantificato in 200mila Euro a testa il risarcimento richiesto da questi familiari, ma tenuto conto del fatto che nel tempo taluni di questi figli e la moglie stessa sono deceduti abbiamo depositato a suo tempo l'atto di deposizione di parte civile con tutte le documentazioni della famiglia per dimostrare quali siano state poi le successioni, nelle conclusioni abbiamo, sono complicate, poi le leggerete, cercato di ricostruire un po' l'andamento di queste, successioni per cui alle fine vengono delle cifre

che trovano all'origine questa determinazione del danno in 200mila Euro per ognuno dei cinque figli e per la moglie e poi a cascata l'eredità ai soggetti che attualmente si sono costituiti come parte civile.

Quindi chiediamo il risarcimento di questi danni, non sto a leggere le conclusioni che poi sono un po' lunghe e complicate, oltre al ristoro delle spese di costituzione di parte civile come da notula che allego.

PRESIDENTE - grazie Avvocato. Avvocato l'ultimo difensore di parte civile Avvocato Rappuoli.

AVV DIFENSORE RAPPUOLI- tutelo Biancucci Barbara e Beatrice.

Io come l'Avvocato Alboni inizio nel portare il mio omaggio all'onestà intellettuale dell'Avvocato dello Stato, l'Avvocato Rocchitta, onestà intellettuale alla quale aspiro.

Mi permetto semplicemente di aggiungere poco a quello che ha detto l'Avvocato Alboni dal punto di vista della nostra posizione, in quanto la mia si dipana dalla sua, dato che io mi costituisco parte civile quale procuratore di due soggetti che sono eredi di una parte civile costituita, quindi la mia

è una successione a titolo universale nella posizione processuale della signora Ricciarini Pierina e appunto mi sono costituito per le due eredi universali, le figlie. In ordine al sistema di calcolo applicato e da noi adottato l'Avvocato Alboni ha già utilizzato i termini e le parole più appropriate, in ordine alla bontà della scelta di questo sistema mi permetto di aggiungere che nelle cause civili nelle quali ad oggi ci troviamo a dover rappresentare soggetti che sono deceduti in periodi anche notevolmente precedenti la tabella che viene applicata è quella relativa all'anno nel quale naturalmente viene emessa la sentenza, pertanto riteniamo che anche in questo caso debba essere utilizzata questo tipo di tabella qua.

Vado a leggere per brevità le conclusioni in quanto ritengo che riassumano la posizione in pieno, " voglia l'illustrissimo Tribunale adito ogni contraria e diversa istanza disattesa, accertata e dichiarata la pena della responsabilità dell'imputato, applicata la pena ritenuta di giustizia condannare l'imputato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civile costituite, danni che

si quantificano, tenuto conto del sistema di calcolo adottato a descritto in narrativa nella misura di Euro 134.722 in favore della signora Barbara Biancucci e di ulteriori Euro 134.722 in favore della Signora Beatrice Biancucci, o comunque da quantificarsi nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con condanna dell'imputato e del responsabile civile in solido tra loro alla refusione delle spese come da separata notula che allego.

Deposito pertanto le conclusioni e la nota spese.

Grazie.

PRESIDENTE - grazie Avvocato. A questo punto la parola al difensore degli imputati Avvocato Mazzella per entrambi gli imputati.

AVV DIFENSORE MAZZELLA - signor Presidente, signori giudici, ovviamente condivido la sofferenza, i dispiaceri che i parenti delle vittime hanno emesso tramite i loro difensori e la richiesta di risarcimento in quanto è possibile ottenerla.

Ma ovviamente tutto questo deve essere espresso nei confronti di responsabili dell'eccidio che è stato loro attribuito. Io escludo nella maniera più

assoluta che Milde possa essere stato e possa essere dichiarato responsabile di tali eccidi.

Mi riporto prima di tutto alle indagini effettuate dal Tribunale, dalla Procura di Dortmund nei confronti di Milde; dalla lettera inviata al procuratore Dottor De Paolis da parte del procuratore tedesco " egregio Dottor De Paolis, le invio i verbali di interrogatorio riguardo a Milde per conoscenza pregandola di inoltrarli al Tribunale militare. Nell'interrogatorio, dopo avere superato alcuni blocchi di memoria l'imputato Milde ha in particolare, successivamente all'interruzione, dato le seguenti indicazioni. Si è ricordato di essere stato nella zona di sbocco della strada che porta a Cornia dalle nove circa alle dieci per cercare, come retroguardia i partigiani. Là dice di avere visto almeno due o tre cadaveri, vide anche salire del fumo e in lontananza sentì alcuni spari, un momento del suo arrivo gli vennero incontro dei soldati sconosciuti i quali dissero che là era successo qualcosa di terribile. Milde ha affermato che né lui né i membri del suo gruppo spararono colpi, successivamente si trattenne circa otto giorni in

una villa dove tra gli altri dovette sorvegliare la teste Licia Carletti.

Dalle informazioni che fin qui si sono tenute nelle indagini emerge che l'imputato Milde, come i testi Bernold, Unn, e Wolf si è trattenuto come membro del corpo musicale nei dintorni della strada che porta a Cornia e che abbia visto là diverse vittime. L'affermazione dell'imputato Milde di non avere sparato personalmente corrisponde alle similari versioni dei testi Bernold, Unn, e Wolf . Il biglietto ritrovato a Villa Carletti potrebbe stare ad indicare che egli non vedeva alcun motivo di nascondere i propri dati personali e prova che egli, come i testimoni Bernold e Unn si sia trattenuto in quella villa. In seguito ai qui presenti riconoscimenti delle prove il *** Milde sarebbe da sospendere e non potrebbe essere mossa accusa contro di lui a meno che nel corso di indagini ulteriori non vengano trovate nuove prove incriminanti"

Quindi il teste dell'imputato Milde avrebbe affermato di non essere stato presente all'azione. Perché era in retroguardia per potere fermare eventuali partigiani. Cosa vuole dire questa

circostanza? Che non ha potuto partecipare all'eccidio in maniera assoluta. Circostanza avallata da tre testimoni. Ora nei confronti di questi testimoni sono stati creduti e perché non si è proceduto anche nei confronti di costoro? Se per caso fossero state le azioni che erano proprie di responsabilità ovviamente avrebbero dovuto essere soggetti di una azione penale anche nei loro confronti. A maggiore ragione essendo testimoni danno maggiore valore nei confronti del procedimento odierno perché allora poteva essere imputato e quindi avrebbe potuto anche avere della possibilità diverse ma in questo caso come testimoni hanno certamente avallato quanto dichiarato dal Milde, quindi si esclude nella maniera più assoluta che abbia partecipato a questo eccidio.

Si usa sempre dire che il processo attuale viene compiuto dopo 62 anni e quindi non vi è la possibilità di poter dimostrare in manieri a assoluta la responsabilità specifica della partecipazione, si fanno deduzioni, illazioni ma prove concrete non ce ne sono. Ma anche nei confronti dell'imputato il fatto che si sia

verificato il processo dopo sessanta anni impedisce nella maniera più assoluta di poter fornire delle prove concrete, avrebbero potuto essere citati testimoni ai quali poter chiedere se effettivamente il Milde era presente, cosa ha fatto, se suonava o non suonava, tutte queste cose, noi adesso dopo 62 anni non possiamo portare nessun testimone, non possiamo provare nella maniera più assoluta, se non queste tre persone che hanno detto che effettivamente non era presente. Ancora di più, faceva parte del corpo musicale ed è stato imposto nel corpo della Goering nel maggio del 1944, allora è possibile mai che uno che abbia partecipato per mesi e mesi e anni in un corpo musicale, che pertanto per la loro capacità espressiva, sensibile abbia dovuto sempre essere una persona per bene improvvisamente, e quindi nel massimo di un mese, da quando è entrato in servizio nella Goering possa essere diventato un criminale perfetto. Si deve ritenere che anche i comandi che loro soprastavano abbiano potuto senz'altro pensare che il Milde non fosse assolutamente in grado di poter esperire in circostanze feroci e quindi lo avevano mantenuto proprio in retroguardia, quindi semplicemente come

sostegno supporto di eventuali azioni di parte di partigiani.

A questo punto era *** la villa Carletti, la signora Carletti quando ha testimoniato ha dichiarato che lui è una persona tranquilla, una delle buone persone rispetto a tutti gli altri che erano dei delinquenti, e questo Milde ha riferito che non doveva essere fatta la guerra contro i civili ma soltanto sul fronte di guerra tra soldati, non è una dimostrazione così per dire, " io ho fatto quello però non si doveva fare," no! Ha proprio criticato aspramente il comportamento dei superiori che avevano dato a terzi disposizioni per potere esperire determinate azioni delittuose. Quindi penso proprio che nei confronti del Milde non vi sia nessuna responsabilità.

Ha lasciato anche l'indirizzo su un biglietto, è possibile che uno che abbia commesso un efferato delitto, specialmente nei confronti del fratello del figlio della Carletti possa avere lasciato un indirizzo per poter dimostrare la sua responsabilità? Mi pare assurdamente impossibile e quindi credo nella maniera più assoluta che

l'imputato deve essere assolto per non avere commesso il fatto.

PRESIDENTE - l'Avvocato Mazzella formalmente anche per Imputato Bottcher deve fare la richiesta.

AVV DIFENSORE MAZZELLA - esatto. Posso lasciare..

PRESIDENTE - Avvocato lei in questo processo difende oggi anche il Bottcher, quindi deve fare la richiesta anche per..

AVV DIFENSORE MAZZELLA - sì la faccio anche nei confronti del Bottcher per non avere commesso il fatto. Lascio qui tutta la documentazione relativa a quelle dichiarazioni che ho fatto per vostra comodità perché fa parte di tutti i fascicoli nei faldoni.

PRESIDENTE - va bene. Grazie. Ci sono repliche da parte delle altre parti?

PUBBLICO MINISTERO - se mi è consentito non è una replica all'Avvocato Mazzella che considero un mio affettuoso maestro.

PRESIDENTE - repliche sui fatti, va bene?

PUBBLICO MINISTERO - sì infatti, solo perché mi ha dato la possibilità di ricordare una cosa che mi era sfuggita nella mia requisitoria, volevo segnalare al collegio che proprio la posizione del

Milde nel modo che è stata rappresentata ora dalla difesa, e che corrisponde proprio al contenuto principale delle sue dichiarazioni cioè quello di avere indicato la sua funzione nell'operazione di Cornia come la funzione di retroguardia coincide perfettamente con la posizione di un altro imputato di un fatto analogo, il Sergente Maggiore Brusern, nel processo per la strage di Santa Anna di Stazzema il quale aveva il medesimo grado, il medesimo compito, quello di retroguardia, cioè di proteggere l'avanzata dei nuclei, dei gruppi combattenti degli altri commando di SS che procedevano al rastrellamento e all'uccisione della popolazione civile. Questo mi permetto di segnalare semplicemente questa somiglianza che è anzi una identità di posizione che è stata appunto valutata da questo Tribunale militare, sebbene in diversa composizione collegiale come una condotta tale da integrare la fattispecie incriminatrice contestata. Grazie.

PRESIDENTE - altre repliche? Se non l'abbiamo già detto prima il Tribunale revoca l'ordinanza di rogatoria ormai inutile. A questo punto il

dibattimento è chiuso, il Tribunale si ritira per deliberare.

La Corte si ritira per deliberare

La Corte rientra in aula.

Il Presidente del Tribunale, Dottor Giudice Bacci, legge la sentenza.

PRESIDENTE - In nome del popolo italiano:

Il Tribunale militare di La Spezia, all'odierna pubblica udienza, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza.

Visti gli articoli 531 Cpp, 261 Cpmp, 150 Codice di Procedura Penale dichiara a non doversi procedere nei confronti di Bottcher Sigfried perché il reato ascrittogli è estinto per morte del Reo.

Visti gli articoli 533 e seguenti Cpp 261 Cpmp dichiara Milde Max Josef, contumace, colpevole del reato ascrittogli, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, con la sola esclusione di quella di cui all'articolo 112 Comma

immediatamente esecutiva come di seguito determinata: Regione Toscana Euro 200mila, Provincia di Arezzo Euro 350mila, Comune di Civitella Val di Chiana, 500mila Euro, Comune di Bucine Euro 500 mila, Malentacchi Sestilio Euro 200mila.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali, oltre ad Iva e Cpa di legge in favore delle parti civili e nelle misure di seguito indicate: Presidenza del Consiglio dei Ministri, euro 2250, di cui Euro 250 per spese generali, Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Civitella in Val di Chiana, Comune di Bucine Euro 9000 di cui mille per spese generali, Malentacchi Sestilio Euro 4500 di cui 500 per spese generali.

Condanna l'imputato e responsabile civile individuato della Repubblica Federale Tedesca, in solido tra loro al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede in favore delle seguenti parti civili: Ricciarini Giobattista Buracchi Vanda, Ricciarini Fabrizio, Ricciarini Alessandro, Ricciarini Metella, Biancucci Barbara, Biancucci Beatrice, Pietrelli Florio, Pietrelli

Ranieri. Nonché, sempre in solido tra loro al pagamento in favore delle indicate parti civili delle provisionali immediatamente esecutive come di seguito determinate: Ricciarini Giobattista, e Ricciarini Metella euro 200.000 ciascuno, Biancucci Barbara, Biancucci Beatrice, Pietrelli Florio, Pietrelli Ranieri euro 100.000 ciascuno. Buracchi Vanda, Ricciarini Fabrizio, Ricciarini Alessandro, Euro 66.000 ciascuno. Condanna l'imputato e responsabile civile in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali, oltre a Iva e Cpa di legge in favore delle parti civili e nelle misure di seguito indicate: Ricciarini Giobattista, e Ricciarini Metella, Buracchi Vanda, Ricciarini Fabrizio, Ricciarini Alessandro Euro 6075 di cui 675 per spese generali. Biancucci Beatrice e Biancucci Barbara Euro 6075, di cui 675 per spese generali, Pietrelli Florio, Pietrelli Ranieri Euro 6075 di cui Euro 675 per spese generali.

Deposito della sentenza entro novanta giorni.

L'udienza è tolta.

CANCELLIERE- Presidente, solo per dare atto che è pervenuto all'ufficio un fax, che attesta la morte di Lammioni Paolo, proveniente dai Carabinieri.

PRESIDENTE - si..

FINE REGISTRAZIONE.